

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 18 agosto 1978, n. 497
Legge 21 dicembre 1978, n. 861
Legge 21 dicembre 1978, n. 863
Legge 30 marzo 1981, n. 119
Legge 6 agosto 1984, n. 456
Legge 27 giugno 1985, n. 335

Oggetto: Legge 18 Agosto 1978, n° 497. - Alloggi di servizio per il personale militare - Situazione al 30.6.1988.

PARTE I

Il Ministero della Difesa per il decennio 1978/87, è legittimato ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle tre Forze Armate.

La legge pluriennale autorizzava la spesa di f. 15 mld. per il 1978; f. 20 mld. per il 1979 e f. 30 mld. in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di lire 275 miliardi da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base Geniodife ha redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 28 Febbraio 1981 n° 47, l'A.D. ha effettuato interventi con le seguenti modalità:

- a. acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- b. costruzione "ex novo" su sedimi militari o acquisiti dai comuni;
- c. permuta di aree con i Comuni o altro soggetto pubblico;
- d. trasformazioni;
- e. locazione di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso, a cura di STAMADIFESA).

PARTE II

Il forte impulso conferito all'attuazione dei programmi nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione, ha consentito di pervenire alla situazione seguente:

- stanziamenti al 1988: f. 529 mld.;,
- fondi impiegati (*) : f. 443 mld.;
- unità abitative varate: . n° 5887.

Si evidenzia che, a causa della lievitazione dei costi, l'indice realizzativo del programma decennale si è attestato sul 90% di quanto preventivato, che peraltro era già un "minimum" rispetto alle esigenze globali delle FF.AA..

Si sottolinea, infine che, la legge 497/78 è stata rifinanziata. come segue:

- * Legge finanziaria 730/83 f.130 mld. per il triennio 1984/86
così ripartiti: 20 mld. 1984; 40 mld. 1985; 70 mld. 1986;
- * Legge finanziaria 41/86 f. 114 mld. per il triennio 1986/88
così ripartiti: 8 mld. 1986; 58 mld. 1987; 48 mld. 1988; ,
- * Legge finanziaria 67/88 f. 41 mld. per il biennio 1988/89
così ripartiti: 10 mld. 1988; 31 mld. 1989.

(*) della somma predetta, 120 mld. circa sono stati destinati per gli interventi nel meridione.-

LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 861

Rifornimento idrico delle isole minori

A. Parte prima

1. - Natura e finalità del programma

La legge assegna fondi per consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. - Importare e durata del programma

La legge autorizza, ad integrazione della spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967 n. 378, l'assegnazione di 7.635 milioni negli anni finanziari dal 1978 al 1981 stabilendo nel contempo le quote per il 1978 ed il 1979 rispettivamente di 700 milioni e 2.750 milioni.

La legge finanziaria ha poi fissato le quote relative agli anni 1980 e 1981 rispettivamente in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984 n.342 il Parlamento ha autorizzato l'aumento di 8.200 milioni della citata spesa, ripartendo tale aumento negli anni dal 1984 al 1986 secondo le seguenti quote: 1.800 milioni per il 1984 ed il 1985, 4.600 milioni per il 1986.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

All'argomento è stata espressa una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa ad imprese del mezzogiorno.

B. - Parte seconda

1. - Stato di attuazione della legge

Una prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna è andata deserta per l'inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto a concorso, eseguita il 14 aprile 1981, e limitata a ditte del mezzogiorno, ha consentito di stipulare un contratto con la ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

L'avanzamento dei lavori della citata motocisterna ha subito notevoli ritardi (oltre 5 anni) rispetto ai termini contrattuali per sopravvenute difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice. Allo stato attuale l'avanzamento lavori può valutarsi attorno al 77% senza progressi rispetto allo scorso anno ed in una situazione di perduranti gravi difficoltà del cantiere tali da costringere lo stesso a dichiarare fallimento.

Al riguardo è in corso la procedura di esecuzione in danno per inadempienza contrattuale (mancato rispetto dei tempi di approntamento dell'Unità) nei riguardi dei "Cantieri Navali Ferbex".

Nel contempo è stata effettuata una ricerca di cantiere nell'area del mezzogiorno in possesso dei requisiti tecnici necessari per il completamento dell'Unità in costruzione nei cantieri Ferbex.

A fronte del non soddisfacente andamento del primo contratto, la Difesa ha rinunciato ad esercitare il diritto di opzione nei confronti della ditta "Ferbex" per la costruzione di una seconda Unità.

E' stata conseguentemente indetta una gara a licitazione privata, riservata alle ditte del mezzogiorno, per la costruzione di una seconda

motocisterna di 1700 tonnellate, a seguito della quale è stato stipulato il contratto con la ditta C.I.N.E.T. di Molfetta (SA) n. 14358 del 20.9.1985, che prevede la costruzione di una cisterna da consegnare alla M.M. nel novembre 1987.

Allo stato attuale l'avanzamento lavori può valutarsi intorno al 95% ed è prevista la consegna alla M.M. nel giugno 1988.

C. - Rifinanziamento

È stato avviato l'iter pre-legislativo di uno schema di disegno di legge, di iniziativa governativa inteso ad ottenere un rifinanziamento della legge per l'acquisizione di due ulteriori navi cisterna. Al riguardo la legge finanziaria 1988 ha previsto l'accantonamento di 27 mld. nei fondi speciali di conto capitale (fab. C) così suddivisi: 2 Mld. nel 1988, 15 Mld. nel 1989 e 10 Mld. nel 1990.

LEGGE 21.12.78 N. 863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satelliteA. PRIMA PARTE1. Natura e finalità

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di mld. 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Per quanto concerne tale gestione, la legge 22.12.1986, n. 910 (legge finanziaria 1987 art. 8 comma 10), ha autorizzato la spesa annua di mld. 1,5 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

Allo stato attuale risultano autorizzazioni di spesa fino al 1989 per un importo complessivo di mld. 12 .

3. Procedure previste dalla legge

La legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE1. - Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti .

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento e addestra-
mento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il soccorso delle popolazioni
colpite da calamità.

i. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'art. 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per:

- la costruzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità ;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità .

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di :

PER L'ESERCITO

- . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza dell'unità del Genio ;
- . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (Regione Militare Meridionale e Regione Militare della Sicilia) ;
- . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati ;
- . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento .

PER LA MARINA

- . n. 1 unità. trasporto e sbarco per soccorso in pubbliche calamità ;
- . n. 2 mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo ;
- . supporto logistico per l'impiego di elicotteri utilizzati in sedi non attrezzate per concorso in pubbliche calamità ;
- . automezzi per trasporto personale e materiali in zone colpite da calamità (24 ACP 80, 15 campagnole, 11 ACM 80, 4 ACM 52) ;
- . materiali vari da soccorso .

PER L'AERONAUTICA

- . programma AB 212 (21 elicotteri);
- . programma HH-3F (5 elicotteri);
- . programma P 116DL3APH (6 velivoli aerofotogrammetrici).

Durata del programma e relativo stanziamento

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito :

- anno 1981mld.	50
- anno 1982 "	300
- anno 1983 "	300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalle leggi finanziarie successive che hanno prolungato fino al 1988 il periodo di attuazione della legge, stabilendo le seguenti aliquote annuali :

- 1981 mld.	50
- 1982 "	200
- 1983 "	50
- 1984 "	100
- 1985 "	130
- 1986 "	50
- 1987 "	35
- 1988 "	35

Lo stanziamento per l'anno 1982 è stato decurtato di mld. 20 passati alla Presidenza del Consiglio per il "Fondo per la protezione civile" ai sensi del d.l. 428/82, convertito in legge 547/82, e di mld. 19,5 passati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sede di assestamento 1982.

2. SECONDA PARTE2. 1. Stato di attuazione della legge

I programmi avviati riguardano l'acquisizione di :

- n. 21 elicotteri AB 212, già consegnati, la consegna del relativo supporto logistico è in via di completamento ;
- n. 6 velivoli P 166 già consegnati con tutto il supporto logistico relativo ;

- 1 elicottero HH 3F la cui consegna è prevista per il 1990;
- automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità, già introdotti in servizio;
- 1 unità navale da trasporto e sbarco, per il soccorso in pubbliche calamità, imposta sullo scalo nell'aprile 1985 e consegnata nel marzo 1988;
 - mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo, già introdotti in servizio;
 - supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità, la cui completa acquisizione è in via di ultimazione;
 - materiali vari per il soccorso (già introdotti in servizio quelli per la Marina).

2. Rifinanziamento

La possibilità per la Difesa di disporre di finanziamenti specifici per l'intervento nel campo della protezione civile non può essere limitata alla sola acquisizione delle dotazioni iniziali, ma dovrebbe estendersi sia al completamento, sia al mantenimento di quanto approvvigionato. Inoltre per il completamento dei programmi già approvati dal Parlamento sopraindicati è necessario un rifinanziamento della legge.

Tale rifinanziamento è stato proposto in sede di predisposizione della legge finanziaria 1989.-

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N. 456

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge 6 agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo di interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle telecomunicazioni :

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergiabile (EH-101) ;
- sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di Corpo d'Armata (CATRIN).

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

- programma AM-X .

La legge 456/84 autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino a 470 mld. in un arco di sette anni (dal 1983 al 1989), così ripartiti, tenuto conto delle leggi finanziarie 1985 e 1986 :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	240
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	35
- esercizio 1988	"	66
- esercizio 1989	"	59

- programma EH-101 .

L'importo complessivo di mld. 300 previsto per il programma é così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	100
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	85
- esercizio 1988	"	41
- esercizio 1989	"	4

Programma CARRIN .

L'importo complessivo di mlia. 226 previsto per il programma in argomento è così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mlia.	20
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	85
- esercizio 1988	"	41
- esercizio 1989	"	10

c. Sviluppo dei programmi

- programma AM-X .

La fase di sviluppo del programma AM-X è stata suddivisa in due sottofasce successive; la prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n. 4 prototipi di cui n. 3 in versione base e n. 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva il completamento delle attività peculiari dello sviluppo nonché la costruzione di ulteriori n. 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana) e attività di volo per un totale di 393 voli di cui n. 43 specifici della variante brasiliana, per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) .
Ciascuna sottofase è stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività similari ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

La situazione sullo stato di attuazione del programma è attualmente la seguente :

Tutti i velivoli prototipi previsti anche per la seconda sottofase sono completati.

La situazione dei voli effettuati dall'inizio del programma al giorno 30.5.1988 è la seguente :

Effettuati n. 1.000 voli pari a 1.274 ore.

Tutti i 31 obiettivi previsti per la 1^a sottofase sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica e i velivoli sono stati presentati al collaudo.

I lavori della Commissione di Collaudo sono in corso.

La seconda sottofase prevede invece una durata pari a 45 mesi dall'ecutorietà del contratto per cui la presentazione al collaudo degli ultimi lotti dovrà avvenire entro marzo 1989.

- in data 9/10/87 è avvenuto presso la WHL (LEOVILLE) il primo volo del primo prototipo dell'elicottero;
- in data 26/11/87 è avvenuto presso l'AG (Cascina Costa) il primo volo del prototipo n.2;
- si prevede per settembre 1988 il primo volo del prototipo n.3.

2: Seconda parte

Gli oneri finanziari stimati per il completamento dei programmi in argomento sono superiori a quelli previsti dalla legge 6.8.84, n.456.

I maggiori oneri sono dovuti alle seguenti motivazioni:

- l'approvazione della legge è avvenuta circa tre anni dopo la presentazione del relativo schema di d.d.l., in cui l'onere era valutato a condizioni economiche 1981;
- processo inflazionistico nazionale con maggiore incidenza nel settore dei materiali di armamento;

Per quanto sopra, si ritiene necessario prevedere nel futuro un adeguamento delle disponibilità finanziarie previste dalla legge 456/84.

La ripartizione del lavoro tra le tre industrie-partecipanti al programma (AERITALIA, AERMACCHI ed EMBRAER) per tutta la fase di sviluppo (versione base e variante brasiliana) è la seguente:

- AERITALIA: 47,7%
- AERMACCHI: 22,51%
- EMBRAER: 29,79%

da cui risulta che il 70,21% del lavoro viene svolto in Italia.

Poichè il programma AM-X è stato sviluppato interamente negli stabilimenti di Torino (AERITALIA) e Varese (AERMACCHI) nessuna quota di questa attività è svolta dall'industria del centro-sud.

La legge presenta come finalità, tra le altre, la realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo relativo ad un aeromobile ad ala rotante nella versione difesa antisommergibile (EH-101), in collaborazione con il Regno Unito.

- programma EH-101:

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque anche saranno destinati:

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, alla messa a punto delle versioni specifiche per la Marina Militare Italiana e per la Royal Navy, intese come sistemi d'arma e quindi comprensive dei relativi sensori di missione (sostanzialmente diversi in quanto diversi sono i teatri operativi d'interesse).

A seguito dell'approvazione del Comitato per l'attuazione della legge 21 marzo 1975, n.57 (Ammodernamento dei mezzi della Marina Militare Italiana) sono stati stipulati contratti:

- da parte del Ministero della Difesa Britannico (quale agenzia contrattuale per conto dei due Governi) con la società EHI (formata pariteticamente dalle ditte Augusta e Westland) per lo sviluppo delle versioni navali dell'elicottero EH-101;
- da parte di Costarmaereo (quale agenzia contrattuale per conto dei due Governi) con ditte varie per la fornitura di motori, Kit di assemblaggio, sistemi sonar e radar, ecc.

Le attività previste dalla legge sono state avviate, per quanto attiene lo sviluppo della piattaforma e dei motori.

Sono tuttora in corso di perfezionamento, le pratiche amministrative relative all'acquisto dei principali equipaggiamenti di missione propri della versione Marina Militare Italiana, (Sensori subacquei, armamento).

LEGGE 5 AGOSTO 1984 - N. 456

Sistema Catrin

- a. Nell'ambito della Legge n. 456, l'Esercito Italiano ha programmato la realizzazione del Sistema Campale di Trasmissioni ed Informazioni (CATRIN) al fine di assicurare alle unità operanti in ambito Corpo d'Armata :
- trasmissioni rapide, sicure e ad alta sopravvivenza (in forma, telegrafia, dati e fac-simile) utilizzando tecniche numeriche avanzate;
 - sorveglianza del campo di battaglia ed acquisizione obiettivi con sensori di tipo diversificato e con centri di correlazione e diffusione dei dati;
 - avvistamento delle minacce aeree alla basse/bassissime quote, per la pronta reazione dei sistemi contraerei, la definizione della situazione aerea nell'area del Corpo d'Armata, anche ai fini del sicuro impiego dei velivoli amici (aerei ed elicotteri).
- b. Per il soddisfacimento delle tre esigenze suindicate, il CATRIN è articolato nei seguenti sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure :
- Sottosistema di Trasmissioni Integrate (SOTRIN);
 - Sottosistema di Sorveglianza ed Acquisizione Obiettivi (SORAO);
 - Sottosistema per l'Avvistamento Tattico Contraerei e per il Coordinamento nell'utilizzazione del cielo sovrastante l'area del Corpo d'Armata (SOATCC).
- c. Il sistema può costituire fondamentale elemento di supporto ai fini decisionali anche nel caso di operazioni di concorso nel quadro della Protezione Civile.

2. Articolazione del programma CATRIN e relativi oneri finanziari:

a. La realizzazione del sistema CATRIN prevede :

- sviluppo e realizzazione nell'arco di 5 anni a decorrere dal 1987 del sistema Pilota comprendente tutti i componenti, in misura strettamente indispensabile per una completa sperimentazione campale;
- sperimentazione in campagna del sistema pilota per circa un anno;
- provvista dei materiali necessari per completare il modulo di C.A.;

b. Gli oneri finanziari stimati dall'A.D. sono i seguenti :

- 150 mld. per la provvista di materiali già sviluppati ed in corso di avanzato sviluppo, con contratti a parte dell'A.D.;
- 917 mld. (IVA esente) per lo sviluppo del Sistema Pilota, secondo le seguenti tranches annue :
 - . 1985 : 20 mld.;
 - . 1986 : 200 mld.;
 - . 1987 : 250 mld.;
 - . 1988 : 200 mld.;
 - . 1989 : 150 mld.;
 - . 1990 : 97 mld.;
- 610 mld. per la provvista del materiale di completamento del modulo di C.A..

c. Per quanto attiene agli stanziamenti della Legge n. 456 del 6 agosto 1984 (226 mld. in totale), sono stati assegnati all'Esercito per il CATRIN - a tutto il 1988 - 216 mld., secondo la seguente ripartizione:

- anno 1984 : 20 mld.;
- anno 1985 : 60 mld.;
- anno 1986 : 10 mld.;
- anno 1987 : 85 mld.;
- anno 1988 : 41 mld..

Tali fondi, sono già stati impegnati nei seguenti anni : 19,64 mld. nel 1985; 155,36 nel 1987 e 41 nel 1988.

La copertura finanziaria necessaria ad integrare gli oneri eccedenti, rispetto alle disponibilità indicate dalla Legge, è assicurata dallo SM dell'Esercito che si è impegnato ad anticipare le eccedenze, attingendo dai fondi di stanziamento ordinari del capitolo 4011.

d. Circa gli impegni di spesa per il Sistema Pilota CATRIN, il progetto di contratto prevede la corresponsione, da parte dell'A.D. al consorzio aggiudicatario :

- di un anticipo, già concesso, pari al 50% dell'intero importo contrattuale, da corrispondere nei limiti degli stanziamenti indicati nel precedente punto b., secondo alinea;
- di un ulteriore 40% all'atto del collaudo tecnico favorevole dei singoli complessi, sia in forma preprototipica o prototipica;
- del restante 10% dopo la verifica positiva del funzionamento in sistema con tutti i materiali.

3. Principali attività condotte nell'ultimo anno

Il contratto CATRIN è divenuto operante dal 27 giugno 1987 (data di ricezione da parte del Consorzio Industriale della notifica di avvenuta registrazione del contratto da parte della Corte dei Conti), e nel primo anno di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su :

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e l'AM per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali;
- definizioni delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per la prosecuzione dell'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire :
 - . all'industria di procedere nei tempi e nei termini contrattuali allo sviluppo del sistema;
 - . all'Amministrazione della Difesa di effettuare le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;

- definizione di piani e procedure per il controllo della qualità e verifica della idoneità da parte delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.

La presentazione dei primi materiali al collaudo (ovviamente riferita ad alcuni semplici componenti) è prevista per la 2^a metà del 1988.

4. Esigenze di modifiche ed integrazioni

- a. Gli oneri finanziari ipotizzati dalla Legge per il sistema CATRIN sono derivati da stime effettuate a suo tempo sulla base dei Requisiti Militari messi a punto dallo SM dell'Esercito. Gli studi di definizione successivi, condotti con discussioni tra il Consorzio ed il Gruppo di Lavoro Progetto della Difesa, hanno consentito un'analisi più approfondita in termini di fattibilità realizzativa e di costi reali, oggi indicati nel dettaglio e non più "budgettariamente". Ne è scaturito un costo superiore a quello precedentemente ipotizzato.

Un'altra ragione della maggiorazione dei costi, rispetto a quelli a suo tempo stimati, è da attribuirsi alla svalutazione e al sistema di revisione costi previsto dalla Legge Finanziaria 1985. Infatti il Consorzio e l'A.D. si sono orientati verso un contratto pluriennale a prezzo proiettato. Con tale procedura gli oneri pattuiti non sono soggetti a revisione prezzi, ma hanno subito un incremento del costo di base pari al 7%.

- b. La copertura finanziaria dell'operazione è per il momento integralmente assicurata, in quanto lo SM dell'Esercito si è impegnato a coprire, con gli stanziamenti del Bilancio Ordinario, le eccedenze di spesa rispetto agli stanziamenti di Legge. Tale impegno peraltro impone il rinvio di altri programmi di preminente importanza per l'Esercito. Si rende pertanto necessario e indilazionabile il reintegro delle somme anticipate dalla F.A., anche attraverso un rifinanziamento della Legge 6 agosto 1984.

LEGGE 27.6.1985, N°335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio fari e del
segnalamento marittimo

1. Prima parte

1.1 - Natura e finalità del programma

Ammodernamento e rinnovamento del Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo mediante la realizzazione di un programma di adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature dei segnalamenti marittimi, delle attrezzature delle officine, dei mezzi di trasporto navale e terrestre, articolato nelle seguenti voci:

- acquisizione di n° 5 MOTOTRASPORTI PER SERVIZIO FARI (MTF) di circa 500 tonnellate, in sostituzione di altrettante vetuste unità di prossima radiazione, necessari per l'assolvimento dei compiti di rifornimento, manutenzione e controllo della segnaletica galleggiante.
- acquisizione di IMBARCAZIONI MINORI DI VARIO TIPO occorrenti per il rifornimento e la manutenzione della segnaletica in mare e per il trasporto di personale e materiali.
- acquisizione di AUTOMEZZI DI LAVORO E DA TRASPORTO DI VARIO TIPO occorrenti per i collegamenti terrestri tra i vari fari e segnalamenti marittimi, per il rifornimento e la manutenzione della segnaletica fissa.
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO LUMINOSO con sistemi automatizzati a tecnologia avanzata.
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO ELETTROACUSTICO (nautofoni) con impianti automatizzati di moderna concezione.

- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO RADIOELETTRO mediante la acquisizione di moderni impianti automatizzati per radiofari marittimi e risponditori radar attivi.
- RINNOVAMENTO DEL PARCO BOE LUMINOSE con sede metalliche semi-elastiche dotate di apparecchiature luminose alimentate con impianti fotovoltaici a pannelli solari.
- MANUTENZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DEI FARI mediante lavori di ripresa delle opere murarie, ripristino e ristrutturazione dei servizi essenziali.
- COMPLETAMENTO DELLA ELETTRIFICAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI con allacciamenti, dove possibile, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dei segnalamenti ancora alimentati con gas.
- ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DEI FARI E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI, DALLE SOVRATENSIONI ATMOSFERICHE E DI MANOVRA con la sistemazione di impianti parafulmini, sistemi di terre, scaricatori autovalvola, etc..
- AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE ATTREZZATURE dell'officina principale di Maritecnofari La Spezia e delle 6 officine secondarie dislocate presso i Comandi Zona Fari Dipartimentali.
- ALLINEAMENTO DELLE OFFICINE ALLE VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICHE.
- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI MAGAZZINI DI MARITECNOFARI E DEI COMANDI ZONA FARI.

1.2. - Ammontare e durata del programma

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del predetto programma quinquennale, iscritto al capitolo di spesa 8101, ammonta a lire 64 miliardi ripartiti come segue:

- esercizio 1985

£. 11 miliardi

- esercizio 1986 £. 11 miliardi
- esercizio 1987 £. 11 miliardi
- esercizio 1988* £. 11 miliardi
- esercizio 1989 £. 20 miliardi
- * la prevista quota di 15 miliardi per l'esercizio 1988, è stata ridotta a 11 miliardi. La differenza è stata trasferita all'esercizio 1989

1.3 - Procedure seguite

Per l'esercizio 1988, sul capitolo di spesa 8101, cui si riferiscono gli stanziamenti sia al bilancio di competenza che a quello di cassa ripartito tra le Direzioni Generali pertinenti per le spese in:

- A - Cap. 8101/I per Navalcostarmi
- B - Cap. 8101/P per Geniodife

sono stati assegnati i seguenti fondi per la realizzazione delle imprese specificate:

- Cap. 8101/I - Navalcostarmi £. 9,5 miliardi
 - a - 4° rateo a saldo contratto 15011 23 settembre 1986 Cantieri Morini di Ancona per acquisto n° 4 MTF £. 7,720 miliardi.
 - b - rimborsi Portafoglio Stato per maggiori costi operazioni valutarie £. 0,209 miliardi.
 - c - approvvigionamento materiali necessari per ammodernamento e rinnovamento della segnaletica marittima £. 1,571 miliardi.
 - c.1 contratti perfezionati £. 0,894 miliardi:
 - 16071 del 30.3.1988, AGEMA INFRARED SYSTEM S.r.l. di Milano: Importo complessivo £. 297.419.000 (apparecchiature elettroniche).
 - 10093 del 28.4.1988 RESINEX S.p.A. di Iseo (BS) importo complessivo £. 297.242.000 (segnalamenti luminosi galleggianti)

176508 del 22/2/1988. Per il faro di Brentford per l'importo complessivo di €. 125,298 (attrezzatura e apparecchiature elettroniche per laboratorio Maritecnoraria per riparazioni impianti e materiali standardizzati dei segnalamenti marittimi luminosi, acustici, radioelettrici)

0.2 Prodotti di contratti in corso di perfezionamento per un importo di € 0,67 miliardi per l'acquisizione di:

- lanterne L2 in vetroresina per fari di primaria importanza, (€ 237.900.000),
- radiofari marittimi per i segnalamenti di S. Vito Lo Capo (TP) e Senigallia (AN)
- impianti fotovoltaici o pannelli solari per l'elettificazione dei segnalamenti isolati non elettrificabili con rete elettrica.

B - Cap. 8101/P - Geniodife € 1,5 miliardi.

a - Lavori di costruzione di impianti parafulmini, straordinaria manutenzione, riparazione, ristrutturazione, impiantistica, termoidraulica ed elettrica di cui:

a.1 - affidamento con procedura in economia ai sensi del D.P.R. n° 939 del 5.12.1983, presso i fari di: Capo Suvero-Scario-Sapri- Capo d'Orso, Procida, Punta Rotonda della Madonna di Ponza, per costruzione impianti parafulmini (€ 160 milioni); Punta verde di Sanremo: costruzione di impianti di riscaldamento alloggi ASGC (€ 35 milioni) € 0,195 miliardi

a.2 - In corso ordine di gara per lavori di ristrutturazione del comprensorio del faro di Punta Carena (secondo lotto)

Capri (€ 80 milioni) € 0,080
miliardi

a.3 - Progettazione e perizie in corso € 1,225
miliardi

2. Seconda parte

2.1. - I dati programmatici sono riportati nella tabella allegata al testo della legge 335 del 27.6.1985 pubblicato nella G.U. n°161 del 10.7.1985

2.2 - Stato di attuazione della legge

La situazione in atto, alla data del 15.6.1988, relativamente agli impegni assunti dalle citate Direzioni Generali, risulta:

Cap. 8101/1 Navalcostarmi:

- I lavori per la costruzione del n°4 MTF, a cura dei Cantieri Morini di Ancona, sono in fase avanzata di esecuzione. Le quattro unità, per consentire alcuni miglioramenti delle attrezzature marinaresche, di cui all'atto aggiuntivo al contratto 15011 in data 23.9.1986, saranno consegnate in tempi differenziati compresi tra dicembre '88 e giugno '89.
- Il progetto per la costruzione della 5ª MTF, completo di tutte le variazioni e modifiche apportati al progetto originale, è stato approntato e sottoposto all'approvazione del Maricomispec Roma.
- L'impresa, che per motivi di riduzione dell'assegnazione fondi per l'E.F. 1988 è stata fatta slittare al 1989, verrà avviata nel prossimo E.F..
- Sono stati introdotti in servizio e sistemati in opera, nei sottototati segnalamenti, i materiali approvvigionati nell'E.F. 1986 per l'A/R della segnaletica marittima luminosa, acustica e radioelettrica:
 - n. 1147 EF. Capo Ferro - Punta N.E.
 - n. 1254 EF. Secca di Berni

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- n. 1348 EF. Scoglio Mangiabarche
 - n. 1376 EF. Scoglio La Chinghetta
 - n. 1386 EF. Capo Frasca
 - n. 1402 EF. Mal di Ventre
 - n. 1911 EF. Livorno - Diga Vedliara
 - n. 2012 EF. Porto Baratti
 - n. 2096 EF. Formiche di Montecristo
 - n. 2136 EF. Formiche di Grosseto
 - n. 2184 EF. Isola di Giannutri
 - n. 2600 EF. Isola Capri - Capo Tiberio
 - n. 2592 EF. Scoglio Vervecce
 - n. 2758 EF. Messina - Punta Secca
 - n. 3035 EF. Pantelleria - Scauri
 - n. 3052 EF. Lampedusa - Capo Ponente
 - n. 3064 EF. Isola Lampiona
 - n. 3304 EF. Panarea - Punta Peppemaria
 - n. 3310 EF. Isola di Stromboli
 - n. 3440 EF. Taranto - Passo San Paolo
 - n. 3442 EF. Taranto - Passo San Vito
 - n. 3696 EF. Monopoli - Molo Nord
 - n. 3700 EF. Mola di Bari - Molo Foraneo
 - n. 3757 EF. Molfetta - Diga Antemurale
 - n. 3758 EF. Molfetta - Diga Antemurale
 - n. 3784 EF. Barletta - Diga Levante
 - n. 3974 EF. Fano - Molo Est
 - n. 3990 EF. Pesaro - Molo Est
 - n. 3998 EF. Cattolica - Molo Levante
 - n. 4020 EF. Rimini - Molo Est
 - n. 4049 EF. Ravenna - Scoqliera foranea Sud
 - n. 4064 EF. Porto Garibaldi. - Molo Sud
 - n. 4072 EF. Po di Goro
 - n. 4084 EF. Punta della Maestra
 - Venezia - Malamocco, Mede,
3,5,25,27,8,10,12,16,18,20,22,24
 - Venezia Lido Mede F,G,H,O,Q,V
 - n. 4182 EF. Venezia Lido - Ant. all.to S. Nicolò
 - n. 4183 EF. Venezia Lido - S. Nicolò - angolo
S.E.
 - n. 4272 EF. Caorle
- Sono stati recentemente introdotti in magazzino i materiali approvvigionati nell'E.F. 1987 e sono in corso di sistemazione in opera nei segnalamenti marittimi previsti dal programma di A/R della segnaletica luminosa, acustica e radioelettrica.
- Sono in fase di perfezionamento i contratti per l'importo complessivo di £. 1,571 miliardi relativi

agli approvvigionamenti dei materiali H/K per l'E.F. 1988 di cui ai precedenti punti c.1. e c.2..

- Cap. 8101/N - Motori

Sono stati introdotti in servizio, a meno dei sottoelencati mezzi, tutti i mezzi di trasporto terrestre programmati negli E.F. 1985-86-87:

- N. 5 autocarri FIAT 90 F 14 completi di gru per i marifari La Maddalena, Messina, La Spezia, Venezia, Napoli;
 - n. 1 autovettura FIAT UNO per Marifari La Maddalena;
 - n. 10 Motofurgoni APE per le Reggenze di Livorno, Anzio, Capri, Palinuro, Napoli, San Benedetto del Tronto, Monte San Bartolo, Tino, Ortona.
- Cap. 8101/P - Geni

- Lavori di grossa manutenzione e impiantistica programmati nel E.F. 1985.....E. 1,5 miliardi

Eseguiti: faro Lanterna Genova (20 milioni - contratto n.14886 del 22.3.1986), faro di Portorino (128 milioni - contratto n.14951 e 14952 del 22.4.1986), faro di Savona (32 milioni - contratto n.14833 del 22.3.1986), faro di Livorno (21 milioni - contratto n.14967 del 2.5.1986), fari di Punta Alice e Capo Rizzuto (CS) (33 milioni - contratto n. 9027 del 20.3.1986), faro di San Cataldo di Bari (19 milioni - contratto n. 9026 del 20.3.1986), faro di Cozzo Spadaro (SR) (35 milioni - contratto n.2320 del 31.10.1986), faro di San Ranieri (ME) (75 milioni - contratto n.6420 del 25.11.1986), faro di Monte Cappuccini - Civitavecchia (25 milioni con procedura in economia D.P.R. n.939 del 5.12.1983), faro di Punta Sottile - Favignana (TP) (60 milioni con procedura in economia D.P.R. n.939 del 5.12.1983), segnalamenti di Strombolicchio (25 milioni con procedura in economia D.P.R. n.939 del 5.12.1983), Isola S. Pietro - Capo Sandoio (45 milioni con procedura in economia D.P.R. n.939 del 5.12.1983), faro di vieste (30 milioni con procedura in economia

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.P.R. n.939 del 5.12.1983) £.
0,608 miliardi

· Lavori in corso presso Punta Maestra - Rovigo.
Contratto n.2513 del 7.11.86
..... £. 0,525 miliardi

· In corso di consegna con procedura in economia
D.P.R. n.939 del 5.12.1983: faro di Punta Penna
- Chieti £. 0,045 miliardi

· In corso di progettazione: segnalamenti di
Isola Bocca (Olbia), Punta Filetto (SS), Isola
Razzoli (SS), Capo Ferro (SS)
..... £. 0,232 miliardi

· Lavori in corso di consegna: Capo Grecale -
Lampedusa ... £. 0,090 miliardi

- Lavori di nuova costruzione, grossa manutenzione
e impiantistica programmati nell'E.F. 1986 ... £.
2,0 miliardi

eseguiti: con procedura in economia ai sensi
del D.P.R. n.939 del 5.12.1983 - Capo Focardo,
Portoferraio e Punta Polveraia Is. Elba (40
milioni), Faro di Punta Coppo (Portofino) (40
milioni), faro do S.Benedetto del Tronto (60
milioni), faro di Pedaso (TE) (20 milioni),
faro di Capo Miseno (20 milioni)m faro di Capo
Vaticano e Capo Suvero (55 milioni)m faro di
Capo Rizzuto (CS) (39 milioni), faro di S.Maria
di Leuca (24 milioni), faro di S.Cataldo di
Bari (60 milioni), faro di Cefalù (59 milioni),
faro Capo Molini (CT) (60 milioni), faro Capo
S.Marco (Oristano) (60 milioni)m fari di Punta
Stilo (44 milioni), faro S.Vito (22 milioni),
faro di S.Cataldo di Bari (88 milioni), faro di
Is. del Tino (SP) (70 milioni) £. 0,804
miliardi

In corso di esecuzione o in fase di consegna:
Officina del Comando Zona Fari di Venezia (55
milioni, contratto n.2521 del 21.11.86), faro
di Capo Testa (SS) (70 milioni, contratto
n.15615 del 23.4.1986), faro di San Felice al
Circeo e di Anzio (40 milioni da spersarsi in

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

economia ai sensi del D.P.R. n.939 del 5.12.1983).....£. 0,175 miliardi

- Lavori appaltati: nuova officina del Comando Zona Fari di Messina (180 milioni) £. 0,180 miliardi

- Lavori in corso di appalto: Punta Carena Capri£.0,180 miliardi

- In corso di progettazione: Faro di Porto Garibaldi di Ravenna, Faro di San Domino Isola Tremiti, faro di Punta Penna - Chieti, faro di Punta La Guardia Ponza, segnalamenti di Mazara del Vallo, faro di San Giacomo di Licata, faro di Capo San Marco Oristano, segnalamenti di Baia Carbonara Cagliari, faro di Punta Filetto, faro Isole Corcelli£. 0,661 miliardi

- Lavori di grossa manutenzione e impiantistica programmati nell'E.F. 1987 £. 2,0 miliardi

Affidati con procedura in economia ai sensi del D.P.R. n. 939 del 5.12.1983: Faro di Punta Verde (30 milioni), faro di Marina di Carrara (20 milioni), faro di Viareggio (40 milioni), fari di Punta Alice e Capo Trionto (55 milioni), Capo Mele (40 milioni), faro di Castellammare di Stabia (40 milioni), faro di Punta Ferraione Isola d'Elba (60 milioni), faro isolotto Palmiolo (25 milioni), faro Scoglio Africa (25 milioni), faro Isole Formiche di Grosseto (20 milioni), faro Isole del Tino di La Spezia (30 milioni), faro di Manfredonia (35 milioni, 1° lotto), faro Le Pedagne di Brindisi (25 milioni), faro di Molfetta, Parletta e Torre Preposti (20 milioni per impianti parafulmini e 69 milioni per impianti di depurazione acque), faro di Manfredonia (38 milioni, 2° lotto), faro di Castello Maniace (SR) (42 milioni), faro di Capo Caccia (40 milioni), Capo Circeo (40 milioni) £. 0,764 miliardi

In corso ordine di gara per lavori di grosse riparazioni e miglioramento per i fari di Capo

San Marco, Porto Ponte Romano e Isola dei
Cavoli (200 milioni), faro di Punta Tagliamento
(lavori di grosse riparazioni e potenziamento
200 milioni), €. 0,400
miliardi

In corso di progettazione
€. 0,836 miliardi

Sono in fase di perfezionamento di contratti
per importo di €. 1,5 miliardi relativi ai
lavori di cui al precedente punto 5.-

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 27 dicembre 1977, n° 984

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 10 dicembre 1980, n° 849

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 8 novembre 1986, n° 752

LEGGE 27.12.1977, N. 984 "QUADRIFOGLIO"

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. -

Con l'anno 1984 la legge n. 984/77 ed il derivante strumento di attuazione - Piano Agricolo Nazionale - ha esaurito il proprio periodo di attività e, di conseguenza, di apporto finanziario.

In tale anno, infatti, si è determinata la conclusione in sette anni del richiamato Piano anzichè nei dieci previsti dalla legge; è stata, quindi, posta in atto una manovra finanziaria che, da un lato ha saldato le decurtazioni di stanziamento operate negli esercizi precedenti e, dall'altro, ha anticipato all'esercizio 1984 la dotazione di L. 350 miliardi annui già previsti fino al 1987, a valere sui soli settori dell'irrigazione e della forestazione.

La legge finanziaria 1985, per consentire la prosecuzione degli interventi, ha autorizzato, per le finalità della legge "Quadrifoglio" uno stanziamento ponte di L. 1.300 miliardi a favore delle Regioni e di L. 260 miliardi a favore dello Stato.

Nel 1986, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e forestale è stata data attuazione al nuovo Piano Agricolo Nazionale per il quinquennio 1986/1990 con la legge 752 dell'8 novembre 1986 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".

Terminate nel 1985 le autorizzazioni di spesa le attività contemplate dalla Quadrifoglio sono proseguite durante l'anno 1987 con l'utilizzazione dei residui esistenti.

Va segnalato che gli interventi finanziati dalla legge 984 sono in gran parte confermati dalla nuova legge pluriennale al cui quadro programmatico ed operativo vale riportarsi.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Sono stati interamente impegnati i fondi di cui alla citata legge ed è in via di ultimazione il programma degli interventi relativi.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N.849

Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese.

Sono stati disposti gli impegni delle disponibilità della legge.

Il programma degli interventi non risulta ancora interamente attuato a causa delle iniziali difficoltà di determinazione del medesimo di intesa con la Regione e gli Enti locali interessati.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche.

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per Regioni.

Esso risulta impegnato ed avviato operativamente per l'importo complessivo di L. 43 miliardi circa, pari all'80% dell'importo di L. 50 miliardi stanziati nel biennio 1985-1986.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Legge finanziaria 1986

L'art.12 della predetta legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- 1) il quarto comma autorizza una spesa di 27 miliardi di lire per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.
- 2) Il quinto comma proroga la disposizione recata dall'art.18 - VII comma della legge 22 dicembre 1984 n.887 (concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente alle rate che scadono nell'anno 1985 sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984 dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento) per le rate dei mutui di miglioramento fondiario scadenti negli anni 1986, 1987 e 1988 e fissa il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura di 6 punti percentuali.

Per le iniziative di cui ai punti 1) (rifinanziamento dell'articolo 4 della legge 22.12.1987 n.910) occorre precisare che l'istruttoria si è rilevata complessa e laboriosa in relazione all'obbligo di presentazione, da parte degli organismi beneficiari, del piano di riassetto o riconversione. Pertanto, essendo stata verificata in generale la incompletezza della documentazione richiesta si è potuto emettere un unico provvedimento di impegno.

Per le iniziative di cui al punto 2) trattandosi di agevolazioni relative alle rate scadute negli anni 1986 e 1987, si sono dovute attendere le richieste di liquidazione da parte degli Istituti di Credito, per dare corso ai pagamenti che stanno proseguendo nell'anno corrente.

Si fa presente, infine, che per le predette iniziative risulta impegnata alla data del 31 dicembre 1987, la quota da destinare a favore degli interventi da effettuare nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 218/1978.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, n.752Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

1. Con l'entrata in vigore della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, legge 3 novembre 1986, n.752, hanno assunto piena efficacia le determinazioni del nuovo piano agricolo nazionale approvato dal Comitato Interministeriale per la politica agricola e alimentare il 1° agosto 1985. Nel quinquennio 1986-1990 la legge assicura infatti 16.500 miliardi, in progressione dai 2.765 miliardi del 1986 ai 3.900 del 1990. Ciò costituisce una significativa innovazione rispetto alla costanza di spesa nei vari anni affermata dalla legge quadrifoglio.

Alle Regioni è destinata la parte maggiore della spesa. Ad esse fanno capo infatti 8.500 miliardi per la spesa diretta (art.2), liberati da vincoli specifici di destinazione, 500 miliardi per le azioni previste dal piano forestale nazionale (art.6), e quasi integralmente i 2.500 miliardi per l'attuazione dei regolamenti strutturali CEE (art.5). E ancora dei 5.000 miliardi per le azioni orizzontali (art.4), la quota da destinare ad interventi di competenza delle Regioni (sviluppo della meccanizzazione) o ad esse delegati (miglioramento genetico del bestiame), promossi nel quadro di azioni rientranti nella politica nazionale dei fattori a sostegno dell'agricoltura.

2. A conferma della funzionalità della nuova legge, ad un mese dall'approvazione, il CIPE, con delibera del 17 dicembre 1986, ha attribuito i fondi per il 1986 relativamente agli artt. 3 (L. 1.420 miliardi), 4 (L. 795 miliardi) e 5 (L. 450 miliardi) della legge.

Anche la seconda ripartizione è intervenuta nel pressoché pieno rispetto dei tempi stabiliti dalla legge. Il CIPE ha infatti approvato nella riunione del 23 aprile 1987 il riparto delle somme stanziare agli artt. 3 (L. 1.550 miliardi), 4 (L. 868 miliardi) e 5 (L. 475 miliardi) e contestualmente approvato il primo aggiornamento annuale del programma quadro del piano agricolo nazionale, previsto dalla stessa legge.

Con deliberazione del 2 dicembre 1987 il CIPE ha adottato il piano forestale nazionale ed approvato il riparto tra le Regioni dei fondi 1986 e 1987 recati all'art.6 (L. 200 miliardi) per le azioni previste dal piano stesso.

E in ultimo il CIPE ha approvato con deliberazione del 14 giugno u.s. il riparto delle somme stanziare dagli artt. 3 (L. 1.690

miliardi), 4 (L. 960 miliardi), 5 (L. 509 miliardi) e 6 (L. 100 miliardi) della legge pluriennale per l'anno 1985.

3. Ottenuta la disponibilità in bilancio dei fondi 1986 nei primi mesi del 1987, su queste somme le erogazioni di spesa sono state operative con l'attribuzione della relativa disponibilità di cassa con la legge di assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 1987. In tutti i casi tempi più stretti non erano consentiti perché la legge pluriennale è stata approvata nel novembre 1986. Durante il 1987 si è invece avuta una discreta utilizzazione dei fondi 1987 trasferiti alle amministrazioni interessate a metà anno. Per il corrente anno sono in via di definizione i provvedimenti di trasferimento degli stanziamenti al bilancio delle Amministrazioni interessate e con ogni probabilità entro il mese di luglio le somme ripartite saranno disponibili per le regioni e il ministero.

Speciale attenzione va data all'applicazione dell'art. 5 della legge concernente il finanziamento degli interventi previsti dal Reg.(CEE) 797/85 e gli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali.

La 752, con significativi incrementi delle dotazioni e un radicale snellimento delle procedure, in precedenza stabilite dalla legge 563/77 (risultavano necessari per il concerto tra i Ministeri e l'emanazione del D.P.R. oltre due anni), ha consentito di far fronte in modo massiccio alle esigenze di applicazione dei regolamenti concernenti le strutture agrarie, lo spiantamento dei vigneti, la valorizzazione dei prodotti, la divulgazione, ecc..

4. A parte la soppressione del CIPAA e la restituzione al CIPE della materia agroalimentare, fra le innovazioni introdotte in tema di organi partecipanti al procedimento applicativo della legge, è da rimarcare la istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, di una Commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e dagli Assessori regionali delegati dai Presidenti delle rispettive Giunte.

La Commissione nominata con D.P.C.M. 23 gennaio 1987, assicura il concorso delle Regioni e Province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria ed ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla legge istitutiva. Essa si avvale di un Comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto composto da sei funzionari regionali, istituito con D.L. 17 febbraio 1987.

La Commissione, la cui segreteria opera presso la D.G. della produzione agricola, Div. I programmazione, si è riunita regolarmente ogni mese, ed ha consentito un sensibile miglioramento nei rapporti con le Regioni, sempre più frequenti, ed il loro reale coinvolgimento nella definizione delle proposte adottate dal CIPE e dei programmi nazionali.

La legge ha inoltre previsto, all'art. 2, che le deliberazioni del CIPE per quanto concerne le determinazioni in cui si articola il Piano Agricolo Nazionale, debbano adottarsi previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale, (art. 2 secondo comma), che opera presso il Ministero del Bilancio e della P.E.

5. La deliberazione CIPE del 17 dicembre 1986 ha riguardato, tra l'altro, disposizioni innovative di carattere generale, introducendo il principio di azioni in regime di cofinanziamento tra lo Stato e le Regioni. Tale principio è confermato nella deliberazione dell'aprile 1987 che prevede, per particolari programmi, la possibilità di un carico per lo Stato superiore al 50% delle spese, e introduce un elemento di grande novità prevedendo la possibilità di ridistribuire una parte dello stanziamento avviando in tal modo un nuovo indirizzo della spesa pubblica, accettato sia a livello regionale che collegiale di governo, che premia la capacità di spesa. Lo stesso ultimo riparto per il 1988 alla luce delle prime importanti applicazioni del regime di cofinanziamento conferma tale impostazione ed afferma a sua volta il principio dell'integrazione e coordinamento delle diverse fonti finanziarie con la riserva di stanziamenti degli artt. 4 e 5 in vista della possibilità concreta di stipulare accordi di programma per il piano agrumi e per l'industria agro-alimentare cooperativa nelle regioni meridionali sulla base dell'art. 7 della legge 64/86, legge di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

6. L'art. 2, comma 2, della legge 752/86 prevede, fra l'altro, l'adozione di piani specifici verticali ed orizzontali e la possibilità di impartire direttive di coordinamento. Tali strumenti assieme agli aggiornamenti annuali dello stesso programma quadro, il cui primo è stato approvato dal CIPE il 23 aprile 1987, costituiscono le singole articolazioni della struttura modulare del piano agricolo nazionale.

Allo stato attuale sono in applicazione due piani specifici orizzontali, il piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e il piano nazionale di lotta contro la ipofertilità, per il finanziamento del quale il Ministero ha trasferito alle regioni 23 miliardi cui vanno aggiunte le quote corrispondenti di finanziamento regionale.

E' stato inoltre assunto l'impegno di predisporre entro il 1988 i piani nazionali orizzontali per i servizi di sviluppo agricolo e per lo sviluppo della produzione del materiale di moltiplicazione da attuare come i due precedenti in regime di cofinanziamento Stato-Regioni.

Per quanto concerne i piani di settore, a parte il piano per il settore bieticolo saccarifero e il piano forestale già operativi, di recente sono stati diramati alle Regioni ed alle organizzazioni agricole per ricevere i relativi contributi gli schemi dei piani nazionali florovivaistico e del tabacco, mentre sono stati predisposti o sono in corso di redazione

finale piani specifici per i settori produttivi: olivicolo, vitivinicolo, piante officinali, ovino-caprino e pomodoro. Tali piani verranno presentati al CIPE ai sensi dell'art. 2 della citata legge 752/86.

7. L'art.9 della legge 752/86 ha istituito un Comitato nazionale competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli. Il Comitato, cui la legge assicura carattere interprofessionale ed affida un campo di intervento particolarmente ampio, non è stato finora nominato.

La necessità di promuovere la diffusione capillare degli accordi interprofessionali al fine di gestire un'organica strategia delle colture e la ormai prossima disponibilità di piani di settore per i principali comparti produttivi ha riproposto con evidenza i temi affrontati dal legislatore ed è apparso quanto mai utile disporre di uno strumento consultivo tanto autorevole e rappresentativo.

Pertanto, allo scopo di dare compiuta applicazione all'art.9 le organizzazioni professionali ed economiche degli agricoltori sono state recentemente invitate ad indicare i propri rappresentanti nel costituendo Comitato nazionale.

8. Sono queste tappe significative di un disegno progressivo coerente e modulare volto ad assicurare adeguati strumenti di governo delle spese in agricoltura. Tale modularità ha specificamente riguardato l'adeguamento delle articolazioni operative di cui si compone ognuna delle dodici azioni orizzontali elencate dall'art. 4 della legge 752. Tali azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura (comma 2) o di competenza esclusiva del Ministero (comma 3) sono infatti definite con una certa sistematicità con le deliberazioni annuali di riparto.

In tutti i casi l'utilizzazione dei fondi dell'art. 4 ha consentito la prosecuzione e l'avvio di importanti azioni che nel loro insieme compongono un'organica politica di fattori a sostegno dell'agricoltura. Per ognuna di esse va rappresentato quanto segue:

a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA. ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La ricerca assume, nel quadro delle azioni orizzontali una rilevanza strategica, poichè su di essa poggia un disegno complessivo di adattamento alle mutate condizioni del contesto nazionale ed internazionale, ed operativa, in quanto destinata a trasferire alle imprese agricole gli strumenti per dominare i vincoli esistenti.

L'attività svolta si concretizza principalmente con i progetti finalizzati di ricerca. Con essi si mira a realizzare una politica di ricerca rivolta non soltanto alle istituzioni dipendenti dal MAF, ma a tutta la comunità scientifica per affrontare i problemi in modo più organico, interdisciplinare, pluralistico.

Gli obiettivi di ricerca dei progetti sono stati determinati dopo un confronto tra le regioni, le organizzazioni dei produttori, i ricercatori ed il MAF stesso, invertendo così la tendenza di privilegiare l'offerta di ricerca.

Le priorità cui rispondono i progetti finalizzati finora avviati, fanno riferimento a quelle espresse dalle delibere del CIPÉ del 17 dicembre 1986, del 23 aprile 1987 e del 14 giugno 1988. Queste sono: sviluppo delle biotecnologie; valorizzazione della qualità dei prodotti; messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli; miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica.

Allo stato attuale sono in corso i seguenti progetti finalizzati: cereali, patata da seme, arboricoltura da legno, frutticoltura, agrumicoltura, viticoltura, oleaginose erbacee, floricoltura, bieticoltura, leguminose da granella, cotone, fragola, frutta tropicale, ordinamenti colturali, fisiologia della produzione, piante officinali, lotta biologica ed integrata, flavescenza dorata della vite.

Sono in via di predisposizione altri progetti che riguardano principalmente tutto il settore della produzione animale, delle produzioni toraggere e della trasformazione dei prodotti lattiero-caseari.

Una particolare attenzione viene riservata alla predisposizione del programma sulle biotecnologie applicate alle piante di interesse agrario per il quale sono state già raccolte le proposte della comunità scientifica.

Accanto ai progetti finalizzati in questo ambito trovano finanziamento il conferimento, da parte di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di borse di studio a giovani laureati; programmi indirizzati alla valorizzazione, alla divulgazione ed al trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione agraria; ricerche e studi nel campo dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative.

- b) MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA LOTTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFERTILITÀ; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODEZI DI A.C. CHE ATTRAVERSO LE CENTRI DI ORIENTAMENTO; PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

Condotta in sintonia con la determinazione del Piano agricolo nazionale, l'attività di coordinamento e di programmazione nel settore zootecnico riguarda principalmente le attività di miglioramento genetico del bestiame. È così proseguito a cura delle associazioni di allevatori il controllo della produttività animale e la tenuta dei libri genealogici. Con pari finalità sono state promosse la realizzazione e la gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed un programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni.

In questo ambito si colloca l'attuazione del piano nazionale di lotta alla ipofertilità del bestiame al fine anche del cofinanziamento dei progetti operativi predisposti dalle Regioni ed alla realizzazione, tramite un centro operativo nazionale, delle azioni di supporto alla operatività regionale. Il suddetto Piano si pone come direttiva di portare ai livelli medi europei (90%) il tasso di vivinatalità dei nostri allevamenti proseguendo e perfezionando le attività di controllo avviate con la legge quadripartita alle quali, a livello strategico, il piano abbina anche un nuovo sistema di azioni per lo sviluppo dei servizi veterinari complementari.

Attualmente sono in corso le attività di aggiornamento del piano per la lotta alla ipofertilità, nonché la definizione dei piani di coordinamento per la produzione di latte di qualità, carne qualità e per l'allevamento di animali selvatici e lo sviluppo dell'apicoltura.

Per le produzioni vegetali, sempre riferite alle determinazioni programmatiche, le attività condotte in materia di orientamento degli investimenti culturali mirano a favorire la riconversione verso produzioni non eccedentarie, ed il potenziamento delle attività di produzione e controllo del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali.

A tal fine sono in corso iniziative concernenti: la produzione e il coordinamento della distribuzione del materiale di moltiplicazione degli agrumi; la produzione di materiale di moltiplicazione frutticolo esente da virus; la conservazione in sanità di germoplasma frutticolo nonché la propagazione delle varietà e dei portinnesti frutticoli virus esenti; la conservazione in sanità di germoplasma floricolo; la costituzione di un campo catalogo nazionale per materiale viticolo.

Fra gli interventi in attuazione assume particolare rilievo il piano nazionale di lotta fitopatologica integrata che mira ad indurre una significativa riduzione dell'impiego di fitofarmaci in agricoltura in corrispondenza alla sempre maggiore attenzione ai valori ambientali, attraverso il controllo dell'impiego di sostanze chimiche, la ricerca e la diffusione di tecniche di lotta biologica ed integrata, la promozione dell'immagine di qualità igienico-sanitaria di prodotti nazionali e la lotta giurata all'uso di fitofarmaci a trattato impatto ambientale.

Il piano prevede, tra l'altro, la realizzazione di laboratori di analisi e monitoraggio dei residui di fitofarmaci e di controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli.

E' inoltre in corso di predisposizione un piano nazionale per lo sviluppo della produzione del materiale di moltiplicazione, che a fronte di una situazione nazionale molto carente (viene importato gran parte del materiale di moltiplicazione) assume l'obiettivo di contenere le importazioni e soprattutto di assicurare ai produttori materiale sano e idoneo ai nostri ambienti.

c) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE

Accanto ad iniziative di sperimentazione, indagine e studio delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole, ed alla promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, inclusi il finanziamento di prototipi, è stato avviato un importante programma pluriennale di incentivazione della meccanizzazione innovativa, rivolto specialmente alle macchine operatrici destinate alla raccolta di produzioni tipiche del nostro Paese, e di rinnovamento del parco macchine agricole.

Per l'attuazione di tale programma sono stati assegnati alle regioni per il biennio 1986-1987 in complesso 202 miliardi. Con tale somma in armonia con le linee programmatiche del programma quadro (adeguamento tecnologico del macchinario agricolo e riduzione dei costi di produzione in agricoltura perseguendo il risparmio energetico e la polivalenza d'impiego, con diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e con miglioramento del confort) sono accordati contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchine, attrezzature e impiantistica costituenti novità tecnica, e per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

- d) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Nel quadro assai articolato della politica di promozione commerciale assumono sempre più importanza le iniziative rivolte alla valorizzazione e all'affermazione della qualità dei prodotti agricoli. Con queste finalità sono promossi e realizzati: programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione.

La legge 752 assegna poi un ruolo incisivo alle Unioni nazionali delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli per l'affermazione degli obiettivi di qualità nella produzione agricola. Viene quindi con priorità assicurato il sostegno a programmi nazionali e pluriennali presentati da tali Unioni e che si pongono obiettivi di classificazione, metodologie di controllo, specializzazione del personale, standardizzazione.

- e) PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOSTITUZIONI RELATIVE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO.

La tutela del consumatore e la difesa della produzione di qualità sono obiettivi tra loro complementari, che si avvantaggiano fortemente di una parallela implementazione. Strumento cardine è l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

Su queste basi altra priorità è assegnata al potenziamento dell'Ispettorato con la professionalità del suo personale, con la dotazione delle attrezzature specifiche, in particolare di quelle ad alta tecnologia, con il suo sistema informativo, con le connessioni e sinergie con gli altri soggetti pubblici operanti nel settore.

Altra priorità è ugualmente assegnata a programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei diversi comparti merceologici; per la messa a punto di nuovi metodi analitici di rilevazione delle frodi e sostituzioni; per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

F) PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI, IN PARTICOLARE LE VENDITE PROMOZIONALI; ORIENTAMENTO DEL CONSUMO AD OBIETTIVI ALIMENTARI.

Secondo la formula stabilita legislativamente per la campagna straordinaria di promozione del vino (art. 14, comma 2, legge 7 agosto 1960, n. 462) le iniziative promozionali sul mercato interno promosse dal Ministero dell'Agricoltura sono attuate mediante convenzioni con gli organismi nazionali di settore.

La promozione commerciale all'estero punta ad un inserimento stabile del prodotto italiano nei modelli di consumo degli altri paesi ed utilizza come formula prioritaria di intervento la convenzione con l'ICE, con la collaborazione degli organismi nazionali di settore.

Privilegiando la linea di rafforzare il legame anche di immagine con le caratteristiche di qualità del prodotto oggetto di campagna promozionale è stata sviluppata l'informazione alimentare e l'orientamento dei consumatori, attraverso campagne di educazione alimentare realizzate curate da organismi specializzati e in primo luogo dall'Istituto nazionale della nutrizione che rappresenta il principale soggetto pubblico in questa materia.

G) SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

L'informazione va assumendo un'importanza basilare in agricoltura specie dal lato delle decisioni di politica agricola per l'ampiezza del dominio decisionale dei pubblici poteri.

L'impegno prioritario è diretto alla realizzazione del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). L'avviamento del SIAN, deciso con la legge 194/64, rappresenta una opportunità di valore strategico per colmare progressivamente il "gap" di informazione del settore agricolo. L'implementazione del SIAN avviene nell'ambito della Convenzione quadro fondamentale e dei relativi piani tecnici annuali di automazione stipulati con la Società AG-SISTEL, società dedicata a prevalente partecipazione statale.

In questo quadro particolare attenzione è dedicata alla realizzazione della rete agrometeorologica nazionale, alla automazione degli Istituti sperimentali del IAF, ed alla connessione con i sistemi delle Regioni e in generale con le banche dati esistenti.

Le altre attività riguardano la messa a punto e trattamento di documentazioni statistiche ed economiche per la scelta degli indirizzi pro-

duktività in agricoltura e il collegamento funzionale con gli organismi che producono i relativi dati (ISPAI, ISTAT, ISMEA, OCSE, IREI, ecc.). Specifica attenzione viene poi dedicata alla promozione di indagini, studi e ricerche tecniche, economiche, sociali e strutturali nell'agricoltura affidati a qualificati istituti di ricerca (INEA, ISMEA, CESIAR, IISOR, ecc.).

Sono inoltre in corso gli interventi volti alla divulgazione sistematica dei risultati della sperimentazione e della ricerca agraria e il loro trasferimento operativo. In questo ambito è stato avviato il lavoro preliminare per la realizzazione di un piano nazionale per i servizi di sviluppo agricolo.

Procede poi la realizzazione, in compartecipazione con le Regioni, di una rete di informazioni dimostrative, con prove sul campo e nelle strutture aziendali, per consentire il raffronto dei risultati sperimentali nelle diverse realtà produttive e per l'attivazione di un inventario permanente delle prove stesse. Tale rete coinvolge anche organismi ed associazioni di categoria degli agricoltori, Consorzi di bonifica, ecc..

Specificata attenzione è attribuita ai sistemi tecnologici avanzati di rilevazione, informazione e divulgazione, con particolare riguardo agli inventari e previsioni delle colture mediante il telerilevamento da satelliti. Il programma nel 1967 ha portato alla realizzazione dell'inventario ed alla stima delle produzioni di mais per l'intero territorio nazionale. Per il 1968 la previsione riguarderà alcune tra le più importanti colture (cereali, tabacco, soia, girasole, barbabietola, ecc.). Nel telerilevamento il ministero dell'agricoltura è considerato all'avanguardia a livello mondiale e diversi paesi sono interessati a quanto è stato realizzato. La stessa CEE ha adottato la metodologia messa a punto in Italia.

Altre notevoli iniziative riguardano la promozione della "telematica verde" ed il rilancio ed estensione della rete nazionale agri-teletel, anche in collaborazione con la CEE e la SIP.

b) PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Le caratteristiche di frammentazione del sistema delle imprese agricole in Italia impongono un'azione costante diretta a favorire il costituirsi di aziende di dimensioni adeguate alle esigenze del mercato e ad una più favorevole combinazione dei fattori produttivi.

È stato perciò promosso lo sviluppo della proprietà coltivatrice, singola o associata, con finalità di ricomposizione e riordino ten-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

diario disponendo nel biennio 1966/1967 finanziamenti per 200 miliardi di lire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina che opera anche in collaborazione con gli enti regionali.

Un aspetto innovativo nel quadro degli interventi nazionali di politica agraria, riguarda la realizzazione di progetti territoriali dimostrativi e piloti di ricomposizione e riordino contadino ed agrario.

1) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE.

Il piano agricolo nazionale individua nella situazione attuale delle strutture associative uno dei fattori critici dell'agricoltura italiana. La legge 752 da un lato rafforza il mondo delle associazioni modificando lo "status" delle Unioni nazionali che le raggruppano (art. 5), dall'altro consente una articolata strategia di sostegno alle iniziative promosse e attuate dalle stesse Unioni.

Assumono rilievo prioritario le seguenti azioni: costituzione e funzionamento delle Unioni nazionali delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli; programmi diretti a realizzare forme di concentrazione e gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli; acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli; realizzazione di servizi reali a vantaggio degli associati; programmi di rilevazione ed elaborazione di dati ed elementi informativi concernenti i fenomeni produttivi e di mercato nei settori merceologici di rispettiva competenza; programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità.

Va segnalata in particolare la realizzazione, da parte delle Unioni nazionali riconosciute dei produttori ortofrutticoli, sulla base dell'indirizzo programmatico formulato dal CIPE, di un Fondo di solidarietà contro i rischi di mancato pagamento dei prodotti ceduti ad imprese di trasformazione che si avvale di parziale apporto finanziario pubblico.

1) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE.

Sulla base della definizione delle linee di intervento da parte del CIPE e in armonia con gli indirizzi contenuti nel Piano Agricolo Nazionale, con le circolari n. 185 del 15 giugno 1967 e n. 205 del 1 aprile 1966 sono state dettate istruzioni sia in ordine alle modalità di concessione dei finanziamenti creditizi e contributivi che in ordine ai criteri di erogabilità per le azioni previste: agevolazioni agli investimenti; agevolazioni

zioni sulle spese di gestione; interventi per il risanamento economico-finanziario; programmi di formazione e aggiornamento quadri.

Le circolari attuative richiamate hanno avviato un processo che attraverso l'introduzione di schemi normalizzati, procedure di monitoraggio e informazioni statistiche consentirà di utilizzare in modo mirato gli aiuti alle cooperative finanziate, verificando ad un tempo efficacia dei finanziamenti ed efficienza della cooperativa finanziata. Prerequisito necessario all'erogazione di qualsiasi contributo è infatti la validità economico-finanziaria dell'attività dell'impresa cooperativa richiedente.

La realizzazione di una politica di aiuti veramente efficace non può prescindere dalla corresponsabilizzazione e dal coinvolgimento delle centrali cooperative. È stata pertanto prevista l'istituzione di una commissione consultiva deputata a favorire adeguato supporto alla struttura ministeriale nell'opera di analisi e valutazione.

Per quanto riguarda la capitalizzazione, va considerato che, così come prevista dall'art. 7 della legge 752, la normativa ha poche probabilità di successo perché meno conveniente rispetto ad altre tipologie di aiuto. Sarebbe allora utile che essa venga opportunamente modificata.

È inoltre allo studio un accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/66 con il Ministero del Mezzogiorno, che ha come obiettivo il coordinamento dell'intervento ordinario (legge n. 752) e di quello straordinario (legge n. 64) a favore della cooperazione agricola di rilevanza nazionale nel Mezzogiorno.

m) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A FINI DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE, IVI COMPRESSE LE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, LA CUI ESECUZIONE È A CURA DELLO STATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Il programma degli interventi ammessi ha potuto avere concreto avvio soltanto nei primi mesi del 1987. Tuttavia il volume degli impegni assunti rispetto agli stanziamenti deliberati dal CIPE nel primo biennio di applicazione della legge è da ritenere molto elevato considerata la particolare complessità dell'istruttoria.

L'attività svolta concerne il completamento e l'adeguamento funzionale di strutture irrigue primarie (opere di accumulo, gallerie di derivazione, canali primari di adduzione e riparto).

Si segnalano, tra le opere più importanti, le dighe Kavasanello ed Tagagna in Piemonte, Montedoglio in Toscana, Chiascio in Umbria, Castreccioni nelle Marche e Soglioccia in Puglia.

- n) INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Nel corso del 1987 le attività svolte hanno riguardato principalmente la lotta contro gli incendi boschivi, la difesa ambientale e la ultimazione dell'inventario forestale nazionale.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi a carattere nazionale per la lotta contro gli incendi boschivi, si è proseguito nel rafforzamento degli strumenti e dei mezzi in dotazione al personale forestale per una migliore e più incisiva opera di prevenzione e di lotta.

Gli accreditamenti disposti a favore dei Capi dei Centri operativi del servizio antincendi boschivo e dei Responsabili Regionali del Corpo Forestale dello Stato, hanno reso possibile lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento sul fuoco.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

INDUSTRIA

Legge 30 luglio 1959	n. 623
Legge 4 novembre 1963	n.1457
D.P.R. 9 novembre 1976	n. 902
Legge 12 agosto 1977	n. 675
Legge 17 febbraio 1982	n. 46
Legge 19 dicembre 1983	n. 696
Legge 19 novembre 1984	n. 798
Legge 13 maggio 1985	n. 198
Legge 24 dicembre 1985	n. 808

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N° 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190.250.000 per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n. 623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

Complessivamente sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 43.800 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle aziende mutuatarie dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo statale dovuto.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi in conto interessi diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7041.

I finanziamenti autorizzati sono ormai in fase di ammortamento ed i relativi contributi vengono corrisposti agli Istituti di credito alle scadenze previste.

I contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Contributi in conto interessi (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con l'Istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'Istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che la approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'Istituto di credito può stipulare il contratto da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del

Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi ai predetti finanziamenti sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa ammontano a lire 177.375 milioni per il periodo 1964 - 1996.

Contributi in conto capitale (capitolo 7045)

I contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 7045.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 25.120 milioni per il periodo 1964 - 1988.

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene, quindi, trasmessa a questo Ministero per il parere del competente Comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 90, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare, inoltre, che mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

Si rappresenta, infine, che con legge 10 maggio 1983, n° 190, così come integrata dalla legge 22.12.1986, n° 910, concernente interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe

del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito l'insediamento di circa 30 aziende, in favore di 21 delle quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi rimanenti sono in attesa del parere del competente Comitato interministeriale.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N.902.

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimento per l'ammodernamento degli impianti, ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono destinate, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/76, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30.7.1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione: " Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del DPR 902/1976 è la seguente:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art. 9 del D.P.R. 902/76.
- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle 9.164 domande pervenute al Ministero.

Al 31.12.1987 il Comitato ha approvato n. 7.437 domande per impegni globali previsti di oltre 1500 miliardi.

Alla stessa data del 31.12.1987, a seguito di presentazione dei contratti da parte delle aziende beneficiarie dei contributi, sono stati disposti oltre 5.100 decreti di impegno definitivo e quindi sono stati erogati f. 435 miliardi per contributi afferenti il periodo di utilizzo, di preammortamento ovvero le semestralità già maturate.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24.12.1979, n. 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal DPR 9.11.1976, n. 902 alle iniziative destinate "esclusivamente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6.3.1978 numero 218.

Giova, infine ricordare che i limiti dimensionali del capitale investito, dell'investimento globale e conseguentemente dei finanziamenti agevolabili così come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544 - sono stati ulteriormente maggiorati del 50 per cento dalla legge 28 novembre 1985, n. 710, che ha pure ampliato la sfera dei soggetti beneficiari agli artigiani che effettuino investimenti non inferiori a f. 500 milioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 maggio 1984, numero 193, le imprese ubicate nelle aree individuate con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 10.5.1985 sono ammissibili agli interventi di cui all'art. 5 del D.P.R. 902/1976 (previsti per le aree insufficientemente sviluppate del Centro Nord).

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

Il termine ultimo per la presentazione al Ministero delle domande di concessione del contributo, stabilito per esaurimento dei fondi in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 710/85, è scaduto il 6.5.1987.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.81, n. 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge 675/1977 con la legge finanziaria 26 aprile 1983, n° 130.

Detto "Fondo" è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione, articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n. 675/1977).

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva, fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la manodopera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nella operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel mezzo giorno, contributi alle imprese artigiane in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

1 - l'art. 29 della legge 12.8.1977, n° 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e ricon

versione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.130 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi.

- 2 - L'art. 13 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 29 della legge n. 675/1977, le seguenti somme così ripartite:

lettera a) = 1.300 miliardi

lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

Dal combinato disposto dalle predette norme risultano pertanto utilizzabili, per ristrutturazione e riconversione, le seguenti somme:

lettera a) = 2.469 miliardi

lettera b) = 4.605 miliardi

per un totale quindi di 7.074 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 179 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a 9.289 miliardi, di cui 4.873 miliardi al Nord e 4.415 miliardi al Sud.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico e automobilistico (compresa la componentistica).

L'onere previsto a carico dello Stato conseguente alla concessione delle agevolazioni deve essere ricalcolato, in relazione ai tempi di stipula dei contratti di finanziamento e di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie, incidenti sui tassi di riferimento applicabili e sull'effettivo utilizzo delle somme mutate.

Nel corso del 1987 sono stati erogati contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge per l'importo complessivo di lire 371.453.717.075, di cui per mutui diretti lire 137.975.297.680, per contributi in conto capitale 88.579.616.375, per contributi in conto interessi su finanziamento bancario 131.158.167.780, per contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie lire 13.740.634.880.

Le disponibilità del Fondo al 31.12.1987 ammontano a lire 1.942.879.172.867.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46, artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n. 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore delle imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I., con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per fare fronte ai sopraspecificati interventi complessivamente è stata autorizzata la spesa di L. 5.766,5 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzi

detto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al "Fondo" stesso.

A tutto il 31.12.1987 sono riaffluiti al "Fondo" lire 4,33 miliardi.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

I "tempi tecnici" occorrenti per la realizzazione nelle fasi relative alla procedura suindicata a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico sono mediamente i seguenti:

- 5 mesi per l'ammissione al programma;
- 4 mesi per la delibera C.I.P.I.;
- 2 mesi per l'erogazione del contributo.

A tutto il 31.12.1987 sono pervenute a questo Ministero n. 1.630 domande di concessione dei contributi per un importo complessivo di 8.965 miliardi circa.

Alla stessa data il C.I.P.I. ha deliberato la concessione in favore di n. 1.200 domande con conseguente impegno globale di 4.005 miliardi circa che sono andati a finanziare investimenti complessivamente pari a L. 8.550 miliardi circa.

Sempre alla stessa data si è dato corso a richieste di erogazione per un onere complessivo di L. 2.090 miliardi circa.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi a favore delle imprese siderurgiche

L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ha previsto incentivazioni allo smantellamento di impianti siderurgici ed ha trovato completa attuazione nel corso dell'esercizio 1985.

Nel quadro della razionalizzazione del settore siderurgico la legge 31 maggio 1984, n° 193, agli articoli 2, 3 e 4, prevede nuove agevolazioni in favore delle imprese siderurgiche la cui concessione è posta a carico del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", costituito presso questo Ministero ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e alimentato dalle somme iscritte sul capitolo di spesa n. 7549.

Per i predetti interventi sono stati stanziati complessivamente L. 875 miliardi.

L'attuazione della legge si trova ormai in fase di liquidazione.

L'articolo 2 ha previsto incentivazioni alla rottamazione di impianti di laminazione e dei forni fusori agli stessi collegati, nonché incentivazioni alla realizzazione di programmi di reinvestimento.

Le imprese che hanno presentato domanda per la concessione del contributo sono state n. 88, di queste n. 58 imprese hanno accettato il contributo nella misura deliberata in loro favore dal CIPI e si sono, quindi, dichiarate disposte allo smantellamento dei propri impianti.

La fase di smantellamento degli impianti si è conclusa con riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 3.725.380 di laminati
- " " 1.527.967 di semilavorati
- " " 2.158.600 di acciaio grezzo.

Su proposta del Ministro dell'Industria, previa istruttoria del Comitato tecnico, il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi con un impegno globale di L. 495.770.985.000.

Al 31.12.1987, le erogazioni ammontano a L. 464,253 miliardi, di cui L. 208,114 miliardi sono stati erogati dal Mediocredito Centrale in attuazione dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 86, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 33.

L'articolo 3 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni debitorie assunte o da assumere entro tre mesi dal 6 giugno 1984 (debiti bancari o emissioni obbligazionarie), nella misura massima del 10% annuo, in favore delle imprese siderurgiche che realizzino programmi di razionalizzazione della produzione di prodotti finiti siderurgici e di alcune categorie di semiprodotto mediante riduzione o mantenimento della relativa capacità produttiva.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche per la concessione dei predetti contributi sono state n. 78. Le stesse sono state tutte sottoposte al parere del Comitato tecnico che ha espresso parere favorevole per n. 73 domande e parere contrario per le rimanenti n. 5 domande.

A tutto il 31.12.1986, il CIPI ha deliberato la concessione di contributi con un impegno globale di L. 118 miliardi.

A fronte di detto impegno sono stati erogati 118 miliardi.

L'articolo 4 ha previsto contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che realizzino riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi.

Sono state previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al D.L. 31.1.1983, n° 19, convertito nella legge 31.3.1983, n° 87, o in altri settori industriali; ulteriori maggiorazioni sono state previste per quelle imprese che demoliscano gli impianti di fusione collegati con quelli di produzione di tubi.

Le domande presentate sono state n. 18.

Il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n. 15 domande con un impegno globale di circa 171 miliardi.

Al 31.12.1987 sono state disposte erogazioni per L. 137 miliardi circa.

E' arrivato quindi a completo esaurimento il programma di ristrutturazione dell'industria siderurgica per quanto riguarda i prodotti CECA. Della legge 31.5.1984, n. 193, rimangono in vita limitatissime erogazioni per la definitiva chiusura della parte residua di alcuni programmi.

Questo comparto della siderurgia può ora essere affidato alla competizione del libero mercato, dal momento che l'ultimo Consiglio dei Ministri CECA (24 giugno 1983) ha sancito la eliminazione di ogni vincolo.

Prosegue invece l'applicazione degli strumenti legislativi, legge n. 38/1986, n. 19/1987 e n. 452/1987, che rispondono ad obiettivi di politica di settore nazionale per la razionalizzazione di alcuni comparti specifici (tubi saldati, fonderie, ecc.).

Come anche prosegue il controllo degli investimenti attraverso l'applicazione della legge 31 marzo 1983, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N° 696 - Art. 1

Agevolazioni in favore della produzione industriale delle piccole e medie imprese.

L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n° 696, preve de la concessione di contributi a fondo persuto in favore di imprese artigiane e di piccole e medie imprese indu - striali, che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Il predetto contributo è determinato nella misura del 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA, elevato al 32% per le imprese operanti nella zona di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogior no. Il contributo stesso non può comunque superare per o - gni impresa, rispettivamente, il limite di 340 milioni e di 600 milioni.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui sopra è posto a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica costituito presso questo Mini - stero ai sensi dell'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 e alimentato dalle somme iscritte nel capitolo di spesa n. 7548.

Nella gestione del "Fondo" anzidetto, per le somme destinate agli interventi della legge n. 696 è stata isti - tuita apposita contabilità separata.

L'autorizzazione di spesa ammonta complessivamente a L. 615 miliardi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei con - tributi, secondo norme di attuazione che di volta in volta sono state regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficia - le, è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con relativa documentazione e ordine di acquisto della macchina a que - sto Ministero;
- le domande di cui sopra vengono esaminate e sottoposte al parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; .

- la concessione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'Industria a seguito di proposta favorevole del predetto Comitato;
- l'erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'Industria su richiesta della ditta e dietro presentazione di apposita documentazione comprovante la avvenuta consegna ed il pagamento della macchina.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione, fissato con D.M. 29.12.1984, è scaduto il 30.4.1985.

Le domande pervenute sono state n. 15.625, di queste n. 12.433 sono state accolte e n. 3.142 hanno avuto esito negativo.

Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi sono pari a L. 458 miliardi circa.

Le prime erogazioni sono state disposte nel corso dell'esercizio 1984 e al 31.12.1987 ammontavano ad oltre 394 miliardi.

I tempi tecnici necessari alla erogazione dei contributi sono strettamente connessi alla completezza documentale delle singole domande.

Si può dire comunque che, in condizioni ottimali, i tempi di istruttoria possono essere mediamente pari a due mesi, a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Data la chiarezza della normativa, nonché la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

Mediante l'utilizzazione dei 160 miliardi residuati dalla legge 696, i medesimi benefici sono stati riproposti con D.L. 31.7.1987, n. 318, convertito con legge 3.10.1987 n. 399.

Il periodo di validità per l'emissione degli ordini di acquisto è di un anno a decorrere dal 4.4.1987.

Al 31.12.1987 risultavano pervenute circa 5.000 istanze, di cui 926 accolte per impegni pari a L. 70 miliardi circa e 21 respinte.

Alla stessa data i contributi erogati ammontavano a 3,6 miliardi.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di Lire 25 milioni. Le procedure amministrative per l'ottenimento delle provvidenze anzidette sono le stesse descritte per la legge 13 febbraio 1952, numero 50.

Nel corso del 1985 sono state avviate le procedure per la concessione dei contributi presso gli organi locali; le prime richieste di assegnazione dei fondi sono state inoltrate dalle Prefetture negli ultimi mesi dell'anno.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, pertanto per quanto riguarda le stesse si fa riferimento a quanto già è esposto per il D.P.R. 902.

Per gli interventi di cui sopra l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennali pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata

al "Fondo Nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

A tutto il 31.12.1987 sono state definite 422 istanze, di cui 336 accolte e 36 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a 24,3 miliardi a fronte dei 150 disponibili.

LEGGE 19.11.1984, n. 798 - Art. 18 -

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

Le legge 29.11.1984, n. 798, prevede una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Fra detti interventi quelli di cui all'art. 18 riguardano contributi in conto interessi da concedere alle imprese manifatturiere - esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49 - che realizzino programmi di conversione e diversificazione produttiva oppure di creazione di attività sostitutive attuate ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria.

Il contributo, fissato nella misura del 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, viene concesso - secondo le modalità indicate dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, e dal DPR 9 novembre 1976, n. 902 - dal Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza sociale, previo parere della Regione Veneto.

Lo stanziamento destinato agli interventi di cui sopra previsto in L. 10 miliardi - di cui 5 miliardi in conto esercizio 1985 e 5 miliardi in conto esercizio 1986 - trova collocazione nel capitolo di spesa n. 7550 di questo Ministero, istituito nel corso dell'esercizio 1985.

Al 31.12.1987 risultavano pervenute soltanto 3 domande di concessione, di cui 1 accolta per un impegno di L. 600 milioni.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 308

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La legge prevede agevolazioni in favore di quelle imprese nazionali la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori ed equipaggiamenti aeronautici nonché di parti degli stessi (art. 1, 3 c., della legge come esplicitato al punto 1.2 della delibera CIPI del 15.4.1986), che partecipino a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Le forme di intervento previste dalla legge sono le seguenti:

a) ex art. 3

- mutui diretti
- contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito a fronte della produzione di serie ovvero alle dilazioni di credito concesse a clienti finali;

b) ex artt. 5 e 6 in combinato disposto con art. 3 lett. (c)

- interventi del Mediocredito centrale nei finanziamenti per l'allienamento delle condizioni del finanziamento praticate ai clienti finali dei prodotti delle cooperazioni (attuata con D.M. 7.2.1987 del Ministro del Tesoro in G.U.34/1987) e garanzie SACE anche in deroga della procedura generale ex lege 227/1977;

c) ex art. 8

- integrazione dei benefici già concessi a calere sull'art. 3 della legge n. 675/1977 e art. 14 della legge n. 46/1982.

per gli interventi ex artt. 3 (a) ed 8 della legge 808/1985 è autorizzata per il quinquennio 1985/89 la spesa complessiva di lire 690 miliardi iscritta nel capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Per gli interventi ex artt. 3 (b) e (c) in combinato disposto con l'art. 5 sono autorizzati due limiti di impegno e più precisamente:

- di lire annue 20 miliardi per il quinquennio 1986/90.
- di lire annue 30 miliardi per il quinquennio 1988/92.

Tali limiti di impegno, che per gli anni 1988 e 1989 si sovrappongono (30+20=50), sono iscritti nel capitolo 7553 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

La procedura per la concessione dei benefici di cui all'articolo 3 (a) della legge (posta in essere con i DD.MM. 18.6.86, 4.2.1987, 30.11.1987, 14.3.1988) prevede:

- 1 - La presentazione della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministero Industria;
- 2 - la presentazione della domanda (una volta istruita) al Comitato tecnico ex art. 2, 1° - 5° c. della legge 808/1985, la successiva proposta alla eventuale approvazione del CIPI da parte del Ministro dell'Industria (art. 4, 8° c);
- 3 - l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione degli altri benefici (parzialmente posta in essere con il D.M. 18.6.1986 e con il D.M. 7.2.1987 (Tesoro) manca ancora del DD.MM. attuativi di cui all'articolo 4 u.c. della Legge 808/1985, può sommariamente delinear-si come appresso:

- 1 - domanda dell'operatore (corredata dal programma) all'istituto di credito;
- 2 - concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;
- 3 - acquisito il previo parere del Comitato ex art. 2, 1. 808/1985, il Ministro dell'Industria propone la domanda all'eventuale approvazione del CIPI;
- 4 - i contributi, approvati dal CIPI, vengono deliberati con appositi D.M. del Ministro dell'Industria.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

A fronte del capitolo 7552 nel corso dell'anno 1987 il Comitato tecnico ex art. 2 della legge 808/1985 ha valutato positivamente n° 9 domande per un importo di 396 miliardi di lire. Il CIPI, sempre nel 1987 (23 aprile 1987) ha approvato definitivamente solo il 1° gruppo di domande esaminate dal Comitato tecnico per un importo complessivo di 119,59 miliardi di lire. Di tale cifra 84,15 mld sono andati in aree meridionali (Campania, Lazio, Puglia).

La situazione del capitolo 7553, anche in assenza dei DD.MM. di attuazione previsti all'art. 4 u.c., legge 808/1985 non registra alcun impegno.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 16 aprile 1981, n. 140

A seguito del grave sisma che colpì una parte dell'Italia meridionale alla fine del 1980 ed all'inizio del 1981, furono adottate con decreto legge 14 febbraio 1981, n.24, convertito, con modificazioni, nella legge n.140 del 1981, misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. Per tali due regioni, sia pure per un tempo limitato (fino al 30 giugno 1983), fu delineato, con carattere di sperimentalità, un nuovo assetto delle strutture amministrative del collocamento che doveva fornire, come in effetti è avvenuto, indicazioni concrete per una rifondazione complessiva del sistema, di cui già nel 1980 si avvertiva la palese inadeguatezza.

La disciplina recata con il decreto-legge e con la successiva legge di conversione tendeva a dare maggiore sistematicità all'assetto del collocamento e a migliorare la funzionalità delle strutture burocratiche; introduceva elementi di flessibilità nel sistema, facoltizzando le Commissioni regionali a modificare o sostituire i criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale e di avviamento al lavoro. Si proponeva la soppressione delle sezioni zonali, comunali e frazionali, le cui competenze avrebbero dovuto essere

ricomposte in capo alle nuove sezioni circoscrizionali, operanti in più vaste aree territoriali, nelle quali doveva essere tendenzialmente possibile un bilanciamento della domanda e dell'offerta di lavoro. Ne scaturiva complessivamente un articolato quadro di competenze basato sulla Commissione regionale (organo di programmazione, direzione e controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro), sulla Agenzia del lavoro, sulle Commissioni circoscrizionali (cui era connessa la direzione delle sezioni circoscrizionali) e sulle sezioni circoscrizionali che costituivano il nuovo livello operativo sul territorio.

A supporto di questo sistema rinnovato, l'articolo 6 quater della legge n.140 prevedeva, sempre in Campania e Basilicata, l'adozione di un piano di ammodernamento dei servizi statali dell'impiego.

Per consentire la rapidità degli interventi, il Ministero fu autorizzato ad operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il piano di ammodernamento avrebbe dovuto compiutamente realizzarsi entro il 30 giugno 1983, anche in previsione della riforma generale del sistema. Per favorire la realizzazione del piano, tale scadenza fu dapprima prorogata al 31 dicembre 1983 (decreto legge 12 agosto 1983, n.370), poi fatta slittare al 30 giugno 1984 (decreto legge 29 dicembre 1983, n.747) ed infine differita alla data di entrata in vigore della riforma generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro intervenuta poi con l'entrata in vigore della legge 28.2.1987, n.56 che con l'art.31 ha abrogato la legge 140/81.

A 100 miliardi ammontano le effettive risorse finanziarie poste, complessivamente, nel corso degli anni a disposizione dell'Amministrazione per l'attuazione del piano di ammodernamento delle due regioni.

Le innovazioni di metodo del collocamento della manodopera, allo stato sperimentale, non hanno risolto i problemi occupazionali delle due regioni interessate. La drammaticità delle questioni ha ampiamente sopravanzato i tentativi metodologici e sperimentali, vanificando lo sforzo profuso dalle strutture centrali e periferiche del Ministero.

L'esperimento però non è stato del tutto vano perchè ha consentito di mettere a punto il modello dei nuovi servizi dell'impiego - ripreso dalla riforma organica del sistema (L.56/1987) - che consente ora, sia pure gradualmente, un più efficace intervento sul mercato del lavoro.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conv. con modificazioni,
del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore dei consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogandola, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento previsto dalla attuale l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16).

Nel 1981 lo stanziamento non si è reso disponibile sull'apposito capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero Commercio Estero, per cui le 116 domande pervenute sono state istruite, ma non è stato possibile impegnare la spesa a favore delle richieste giunte ad esito positivo.

Nel 1982 lo stanziamento è stato quindi di 8 miliardi, di cui la metà per le domande relative all'anno 1981 e la restante metà per le domande relative all'anno 1982.

Già nel 1981 l'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 15 l. 240/81 si era espresso, data l'insufficienza dei fondi rispetto alle domande, nel senso di operare una decurtazione del 35% alla contribuzione massima erogabile.

Nel 1982 interveniva il d.l. 21 ottobre 1982 n. 769, convertito senza modificazioni nella l. 3.12.1982 n. 902, che incrementava di 2 miliardi lo stanziamento di 4 miliardi originariamente previsto, riducendo corrispettivamente l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 11 della l. 240/81, per questa parte non operante.

Nonostante la disponibilità di 6 miliardi, il Comitato succitato si esprimeva - ancora una volta per la limitazione delle risorse rispetto alle aspettative - per una duplice e diversa decurtazione, del 10% e del 50%, a seconda che le domande fossero giunte nel termine del 31 maggio 1982 (nel qual caso ai sensi della circolare

di attuazione S/202178 concorrevano per l'intero), oppure oltre tale data (concorrendo in tale ipotesi sui residui).

Nel 1983 per la prima volta sono state effettuate differenziazioni nei contributi, erogando ai consorzi una percentuale variante in relazione all'attività svolta dai consorzi stessi.

E' stato utilizzato per intero lo stanziamento di Lire 8 miliardi, risultante dagli originari 4 miliardi della l. 240/81 e da ulteriori 4 miliardi concessi dalla legge finanziaria 1983.

Nel 1984 nello stesso modo si è operata una differenziazione nell'erogazione dei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in base a criteri prefissati dall'Amministrazione ed approvati dall'apposito Comitato Consultivo, che tenevano conto del numero delle imprese consociate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato quasi per intero utilizzato lo stanziamento di 10 miliardi di lire con erogazione di contributi a 173 Consorzi.

Nel 1985 si è proceduto come negli anni precedenti, operando una differenziazione nell'erogazione dei contributi, tenendo conto del numero delle imprese associate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato utilizzato quasi per intero lo stanziamento di L. 12,5 miliardi di lire con erogazione di contributi a 205 consorzi.

Per quanto riguarda il 1986, alla fine dell'anno, con il Decreto Legge 628 del 4.10.86, convertito in legge 813 del 5.12.86 è stato operato il rifinanziamento della legge 240/1981, con uno stanziamento di L. 20 miliardi. A valere su tali fondi il Ministero ha concesso contributi a 228 Consorzi export, per un totale di L. 14,5 miliardi circa, acquisendo nella riunione del 15.12.86, il parere dell'apposito Comitato Interministeriale. Gli impegni di spesa sono stati presi nel corso del 1987.

Per quel che concerne il 1987, con il D.L. 4.8.'87 n° 327, convertito in legge n. 404 del 3.10.1987, è stato operato il rifinanziamento della L. 240/81, con uno stanziamento di L. 22 miliardi. Il Ministero ha concesso contributi a n° 247 Consorzi Export, per un totale di Lit.20.887.572.640, acquisendo il parere dell'apposito Comitato nelle riunioni

del 14/12/'87 e del 25/2/'88. Gli impegni di spesa sono stati presi nel 1988.

Dati relativi alle domande approvate dal 1977 ad oggi:

1. 374/76	1977	9
	1978	46
	1979	64
	1980	92
1. 240/81	1981	105
	1982	133
	1983	177
	1984	173
	1985	205
	1986	228
	1987	247

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese da parte del Medio Credito al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisita la delibera di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero 28.11.1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agroalimentari e turistici; la Legge di conversione ha modificato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art. 10, 3° comma).

Nel 1982 lo stanziamento, effettuato con la legge finanziaria, è stato di Lit. 4 miliardi, rimasti inutilizzati per mancanza di richieste da parte dei Consorzi interessati.

Infatti, malgrado l'Amministrazione, con Circolare del 27 settembre 1982, abbia dato le istruzioni per l'inoltro delle domande di contributo, al 31.12.1982 non è pervenuta alcuna domanda, evidentemente per la complessità della procedura, che vede l'intervento delle Regioni che devono individuare i Consorzi agricoli e per l'intervento degli altri due Ministeri competenti, dell'Agricoltura e del Turismo.

Il Ministero ha provveduto a sensibilizzare sulla questione, con apposite riunioni, i rappresentanti delle Regioni le quali devono con proprio provvedimento indivi-

duare i Consorzi tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di Enti pubblici territoriali.

Nel 1983 la legge finanziaria ha fissato uno stanziamento di Lit. 2 miliardi; nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 5 richieste di contributo da parte dei Consorzi turistici ed agro-alimentari, richieste tutte regolarmente istruite.

Delle richieste solo due, tuttavia, sono state approvate ed i Consorzi relativi hanno ottenuto il contributo ministeriale. Un provvedimento non è stato approvato dalla Corte dei Conti per la mancanza di spese relative al personale alle quali ancorare il contributo, ed è stato, pertanto, annullato dall'Amministrazione; altre due pratiche non hanno avuto seguito in quanto i Consorzi stessi non hanno inviato ulteriore necessaria documentazione. Sono andate, quindi, in economia L. 1.973.133.100.

Nel 1984 lo stanziamento è stato di L. 3 miliardi. Le richieste pervenute dai Consorzi sono state 9, tutte regolarmente istruite; di queste due sono decadute durante l'istruttoria, per le restanti sette sono stati emessi i decreti di contributo, che sono stati registrati dagli Organi di controllo fra la fine del 1984 ed i primi del 1985. Sono andati in economia L. 2.771.923.200.

Nel 1985 lo stanziamento è stato ridotto a 2 miliardi. Sono pervenute a questa Amministrazione n. 12 richieste, di cui 11 di Consorzi turistico-alberghieri ed 1 di un Consorzio agro-alimentare.

Durante l'istruttoria una domanda è decaduta, mentre per le restanti 11 sono stati emessi i decreti di contributo, registrati dagli Organi di controllo entro il mese di febbraio 1986. Sono state inviate in economia L. 1.607.334.930.

Nel 1986 lo stanziamento è stato ulteriormente ridotto (1 miliardo di lire). Durante tale esercizio sono stati concessi contributi solo a 17 consorzi per un ammontare di L. 600.340.000 realizzando una economia di Lire L. 399.660.000. Per quanto concerne il 1987 va ribadita la scarsa utilizzazione del relativo capitolo di bilancio (1614). Infatti su uno stanziamento di 3 miliardi di lire sono stati concessi contributi per L. 505.734.950, relativi alle istanze di soli 16 consorzi, realizzando una economia di Lit. 2.494.265.050.

Si ribadisce ancora una volta che la poca applica-

bilità della legge in questione è dovuta, per i Consorzi agro-alimentari, alla complessità della procedura amministrativa che vede anche il concorso delle Regioni interessate, e, per i Consorzi turistici, alla difficoltà di individuazione della specifica attività rivolta al mercato estero e quindi alla relativa spesa del personale, cui per legge va riferito il contributo.

Art. 11 - E' stata data la possibilità all'ICE di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Pertanto, lo stanziamento di Lire 10 miliardi previsto per il 1981 è rimasto inutilizzato ed è stato poi inviato definitivamente in economia al 31.12.84 ai sensi della legge 7.8.82, n. 526 (legge finanziaria bis del 1982).

Per il 1982 la legge prevedeva uno stanziamento di L. 20 miliardi, dei quali L. 10 miliardi, con il citato D.L. 21.10.1982 n. 769, furono utilizzati per incrementare il capitolo di spesa concernente le spese per il funzionamento degli Uffici ICE all'estero.

I restanti 10 miliardi sono rimasti inutilizzati ed altrettanto si è verificato per i 20 miliardi previsti per il 1983.

Dei complessivi suddetti 30 miliardi, Lire L. 23.500.000.000 sono stati portati in aumento al Cap.1610 dello stato di previsione di questo Ministero per il 1985 (Uffici ICE all'estero) ai sensi dell'art. 9, 8° comma, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 883), e Lire L. 6.500.000.000 (già trasferiti al 1985 e poi al 1986, ma non utilizzati in tali anni) trasportati al 1987 in conformità di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 4.10.86, convertito nella legge 5.12.86, n. 813.

Il predetto stanziamento di lire 6.500 milioni ancora disponibile nel 1987, non essendo stato utilizzato a causa delle persistenti difficoltà di applicazione delle relative norme di legge, è andato definitivamente in economia al termine dell'esercizio.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Allo scopo di predisporre un programma promozionale straordinario sull'immagine del "made in Italy", il Parlamento ha approvato, con l'art. 11, par. 33, della legge 28.2.86, n. 41 (legge finanziaria 1986) uno stanziamento di 60 miliardi di lire da assegnare all'Istituto Commercio Estero al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione sul mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana ed alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani.

Per il triennio 1986-1988 le quote dello stanziamento sono state determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Con il D.M. 26.11.1986 il Ministero ha provveduto ad erogare in favore dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero la somma di L. 5 miliardi da destinare all'attuazione di varie iniziative, da realizzarsi entro il 31.3.87, per concretare le finalità di cui alla legge suddetta.

Con successivo D.M. 9 maggio 1987 è stata disposta l'erogazione, a favore dell'ICE, della somma di L. 10 miliardi per il complesso di iniziative da realizzare entro il 31.3.88.

Con ulteriore D.M. 3/2/1988 è stata disposta l'erogazione, sempre in favore dell'Istituto, della somma di L. 20 miliardi per la realizzazione delle azioni promozionali da attuare entro il 31/3/'89.

Da parte dell'ICE è in corso di definizione la pratica realizzazione delle iniziative programmate.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 e leggi 10 giugno 1982, n. 361; 11 dicembre 1984, n. 848; 12 giugno 1985, n. 295; 28 febbraio 1986, n. 41; 22 dicembre 1986, n. 910.

Legge 8 aprile 1976, n. 203

Legge 5 maggio 1976, n. 259 e legge 295/85, art. 1/4c

Legge 17 febbraio 1982, n. 41 e Legge 14 febbraio 1985, n. 31

Legge 14 agosto 1982, n. 599; legge 26 luglio 1984, n. 396; legge 22 marzo 1985, n. 111

Legge 31 dicembre 1982, n. 979

Legge 23 maggio 1983, n. 230 e leggi 13 agosto 1984, n. 469; 17 febbraio 1985, n. 20

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, legge 14 marzo 1988, n. 67

Legge 5 dicembre 1986, n. 856

LEGGE 9 GENNAIO 1962 n. 1
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:
(10.6.1962 n. 361; 11.12.1964 n. 311; 11.6.1965 n. 295;
23.2.1966 n. 11 e 22.12.1966 n. 210).

Credito Navale.

La legge 9.1.1962, n.1 e le successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge 53/1980 lo Stato concorreva agli oneri derivanti all'impresa mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i quindici anni. Dalla legge 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i dodici anni.

I contributi previsti dalle leggi predette gravano sul capitolo 7541.

Su detto capitolo a tutto il 1987 è stata impegnata, con riferimento ai limiti d'impegno previsti dalle singole leggi, la somma di L. 348,57 miliardi e sono stati effettuati pagamenti per 257,2 miliardi.

Al 31.12.1987, il totale residui era pari a 2,62 miliardi quali residui di stanziamento.

Nel 1° semestre del 1988 sono stati effettuati pagamenti per L. 243,32 miliardi.

LEGGE 8/4/1976, n.203

Norme in materia di progettazione, costruzione e gestione impianti ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio petroliere.

La prima legge reca norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

Prima di procedere oltre è subito il caso di avvertire che la materia di cui alla predetta legge è stata ripresa anche dall'art.4 della legge 31/12/1982, n.979 recante disposizioni per la difesa del mare con la differenza che, pur restando comune lo scopo (trattamento dei materiali inquinanti), le due leggi si diversificano quanto al mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo che risulta essere:

la costruzione di impianti fissi a terra per la legge 8/4/76, n.203 e la costruzione di impianti mobili (navi appositamente costruite ed attrezzate) per l'art.4 della legge 31/12/1982 n.979.

Poichè l'attenzione dell'Amministrazione si è fino a questo momento rivolta al sistema degli impianti fissi a terra è con riguardo alla legge 8/4/76, n.203 che la presente relazione si sviluppa.

Autorizzata a far fronte delle potenziali opere la spesa complessiva di f. 40 miliardi che variamente distribuite dalla predetta legge n.203/76, e poi, modulate da alcune leggi finanziarie offrono un quadro che può così rappresentarsi:

1976	£. 8.000.000.000
1977	£. 8.000.000.000
1981	£. 4.000.000.000
1982	£. 4.000.000.000
1983	£. 4.000.000.000
1984	£. 8.000.000.000
1985	£. 4.000.000.000

il primo dei soggetti presi in considerazione ai fini della realizzazione di un impianto fisso a terra è stato il Consorzio Autonomo del Porto di Genova e, cioè, per un triplice ordine di ragioni:

1) perchè il predetto Ente aveva dimostrato di avere bisogno di un'opera di tal genere;

2) perchè il relativo progetto al momento della sua realizzazione finale comportava una spesa capace di assorbire l'intero contributo stanziato dalla legge;

3) perchè, prima ancora che diventasse concreto l'interesse del Porto di Genova (al che ha contribuito l'intervento della Legge 27/12/1977, n.986) gli interessi degli altri Porti alla costruzione delle predette stazioni erano stati scoraggiati dalle Società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione in porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste alle quali l'art.1 della Legge 203/1976 prevedeva di affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti, proprio in considerazione della esiguità dei fondi stanziati.

E' accaduto però che il Consorzio Autonomo del Porto di Genova non ha più inteso dare esecuzione al predisposto progetto con la conseguenza che dei 20 miliardi di lire impegnati con il D.M. 30/12/1981, reg.to alla Corte dei Conti in data 25/2/82 registro n.2 - MM - Fl. n.59, sono state utilizzate solo £.171 milioni 200 mila a titolo di contribuzione al pagamento delle spese progettuali.

Le rimanenti £.19 miliardi 828 milioni 800 mila sono state disimpegnate e destinate alla copertura del programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici della Marina Mercantile (art.39 L. 31.12.82, n.979).

L'originario stanziamento portato dalla 203/76 si è così ridotto da 40 miliardi a 20 miliardi.

Due convenzioni, stipulate rispettivamente: una con l'Ente Autonomo del Porto di Trieste e un'altra con il Consorzio Livornese Bacini di Carenaggio, attraverso l'utilizzo, allo stato, delle uniche disponibilità del Cap. 8051 (pari a £.20 miliardi) hanno portato a stabilire i contributi minimi per la realizzazione di n.2 impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere di cui uno nel Porto di Trieste e l'altro nel Porto di Livorno.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N° 259 (RIFINANZIATA DALLA LEGGE 295/85 - ART. 1/4 c)

Contributi per la ricerca applicata al settore navale

La Legge 5 maggio 1976, n° 259 recava contributi a favore del Centro di Tecnica Navale, per sviluppare la ricerca applicata nel settore della costruzione navale nel quadro di una politica volta a favorire il rilancio dell'industria navalmeccanica nazionale.

La legge stessa è stata rifinanziata e modificata - ferme rimanendo le finalità originarie - dalla legge 12 giugno 1985, n° 295 che ha previsto anche interventi a favore dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale di Roma).

Nell'esercizio 1987 è stata corrisposta al Centro di Tecnica Navale (CE.TE.NA di Genova) la somma di 10,5 miliardi di lire a saldo del contributo per i programmi di ricerca 1984/1985, mentre all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale di Roma) è stata corrisposta la somma di 2 miliardi di lire a saldo del contributo per il programma di ricerca 1984/1985.

Tali somme sono state corrisposte ai sensi delle leggi n° 122 dell'1/4/1985 e n° 295 del 12/6/1985, previa presentazione dei documenti prescritti dalle stesse leggi.

Nel corso dell'esercizio 1987 sono stati, quindi, effettuati impegni e pagamenti per lire 12,5 miliardi.

A fine esercizio si sono registrati residui propri per 17,5 miliardi.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N.41 E

LEGGE 14 FEBBRAIO 1985 N.31

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La legge 17 febbraio 1982, n.41, ha stabilito che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonché contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

Dopo il primo stanziamento, stabilito dalla citata legge 41/1982, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art.35, approvato col D.M. 1 febbraio 1983, la legge 31/1985 ha disposto un ulteriore stanziamento per il finanziamento del "piano nazionale" relativo al triennio 1984/1986, approvato col D.M. 14 agosto 1985.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani", la dotazione complessiva è stata ripartita nel bilancio passivo del Ministero della Marina Mercantile con assegnazione ai sottoelencati Capitoli di spesa in conto capitale:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per le spese di impianto del predetto Istituto.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della pesca marittima, che comportano lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'intera disponibilità è man mano versata sul conto corrente infruttifero n.743, intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti nel settore della pesca marittima.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento è stato impegnato, ma pagato solo parzialmente a causa della vastità e complessità delle iniziative promozionali, che sono in fase di prossima attuazione.

LEGGE 14 agosto 1982, n. 599

LEGGE 26 luglio 1984, n. 396

LEGGE 22 marzo 1985 n. 111 (Rifinanziamento delle leggi in materia di credito navale, costruzioni, riparazioni navali, investimenti).

Interventi in materia di costruzioni e riparazioni navali

Nell'anno 1987 si è dato corso alla concessione di contributi previsti dalla legge 22 marzo 1985, n° 111, recante provvidenze a favore delle costruzioni e trasformazioni navali per il periodo 1° luglio 1984 - 31 dicembre 1986 rientranti nella V Direttiva CEE.

L'aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5,3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Detta legge prevede inoltre l'attualizzazione del contributo, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

- Nuove costruzioni

In applicazione dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n° 599 e della legge 26 luglio 1984, n° 396, nel corso dell'anno 1987 sono stati emessi per nuove costruzioni navali n° 6 decreti d'incarico per L. 2.133.394.150 e pagamenti per L. 3.734.339.073.

In applicazione della legge 22 marzo 1985, n° 111, sono stati emanati n° 23 decreti di incarico per L. 220.412.642.500 e pagamenti per L. 240.419.217.500.

Nel corso dell'anno 1987 sono stati emessi n° 3 provvedimenti, ai sensi dell'art. 12 della legge n° 590, per un totale di L. 3.799.941.200 per far fronte ai rilevanti costi di produzione.

In applicazione delle leggi 591/82, 396/84 e 111/85 sono stati emessi n° 40 provvedimenti concernenti provvidenze a favore dell'industria delle riparazioni navali per un totale di:
a titolo di incarichi, L. 15.702.437.907
a titolo di pagamenti, L. 12.276.330.234.

In applicazione dell'art. 13, n. 599/82, concernente la trasformazione e modificazione di navi sono stati emessi n° 23 provvedimenti:
a titolo di impegni, L. 7.549.131.000.

Per attualizzazione del contributo (art. 7 legge 111/85) sono stati emessi n° 15 provvedimenti per L. 2.036.501.609.

Le iniziative attuate nel quadro delle misure di incentivazione per il triennio 1984-86 a favore del settore hanno consentito di garantire un carico di lavoro sufficiente a mantenere in attività le strutture produttive nazionali, che pure hanno fatto un notevole sforzo di ridimensionamento, reso necessario dalle disposizioni comunitarie; in materia ai risultati lusinghieri a livello nazionale fa riscontro, tuttavia, una situazione del mercato internazionale certamente non positiva.

Va tuttavia rilevato che i primi sintomi di ripresa del mercato dei trasporti marittimi, registratisi nel 1987 e nei primi mesi del 1988, inducono a prevedere, nel medio-lungo periodo, un miglioramento della situazione.

Ciò rende necessario proseguire, nei limiti imposti dalle disposizioni della Comunità, lo sforzo fin qui intrapreso per sostenere una dimensione vitale della capacità produttiva, fondamentale, peraltro, sia sul piano occupazionale che su quello della strategia industriale nazionale.

Contributi agli investimenti

In applicazione della Legge 14 agosto 1982, n° 599, titolo III, che prevede contributi per nuovi investimenti alle imprese cantieristiche ed in applicazione dell'art. 8 della Legge 22 marzo 1985, n° 111, che prevede contributi per investimenti delle imprese cantieristiche per iniziative comprese nel periodo 1/1/1984 - 31/12/1987 sono stati emessi complessivamente n° 16 provvedimenti pari alle seguenti somme:

a titolo di impegno L. 2.266.133.064
a titolo di pagamento, L. 14.747.297.974.

I contributi erogati, ai sensi delle disposizioni sopra indicate, assumono particolare rilevanza nel contesto dello sforzo che l'industria cantieristica italiana deve sostenere per accrescere la propria competitività mediante la razionalizzazione del processo produttivo.

Per i dati contabili si fa riferimento alle allegato schede.

LEGGE 31/12/82 n.979

Disposizioni per la difesa del mare

Precipue finalità della predetta legge sono:

la protezione dell'ambiente marino e la prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare;

l'elaborazione di un Piano Generale valido per tutto il territorio nazionale e finalizzato alla promozione, coordinamento ed indirizzo degli interventi e delle attività a difesa del mare dovrebbe condurre:

- a) all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per il controllo e la riduzione degli inquinamenti;
- b) al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare da parte delle Capitanerie di Porto;
- c) alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche;
- d) all'istituzione di riserve marine.

Protesa al raggiungimento di tali finalità si è posta, con riguardo all'anno 1987, un'intensa attività contrattuale dell'Amministrazione che ha condotto all'instaurazione dei seguenti rapporti:

- 1) Rapporto 7.1.87 n.19 di repertorio con il quale è stata affidata alla SIP la conduzione tecnica del sistema di telecomunicazioni dell'Ispettorato Centrale;
- 2) Rapporto 23.1.87 n.20 di repertorio con il quale è stato affidato alla SIP il noleggio e la manutenzione di apparati radio;
- 3) Rapporto 2.4.87 n.21 di repertorio modificato dai successive atto contrattuale 23.12.87 n.1 di repertorio in virtù del quale è stato conferito alla S.p.A. Pontifica di Roma costituitasi in raggruppamento associativo l'incarico di eseguire un programma di interventi multidisciplinari di studio, ricerca e sperimentazione per la Difesa del Mare e delle coste;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) Rapporto 7.5.87 n.22 di repertorio con il quale la Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. di Genova si è impegnata alla progettazione, costruzione e consegna di n.1 unità navale destinata al servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale (Pattugliatore);

5) Rapporto 3.7.87 n.23 di repertorio con il quale la Soc. So.Pro.Mar. di Napoli ha assunto l'impegno di fornire mezzi navali, tecnici e servizi volti all'attivazione delle funzioni istituzionalmente previste per il Centro Pilota Difesa del Mare di Fiumicino;

6) Rapporto 21.7.87 n.24 di repertorio in virtù del quale alla Società per Azioni Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio di Genova è stata commessa la costruzione di n.4 velivoli P.166 DL3 in versione vigilanza e soccorso in mare;

7) Rapporto 22.7.87 n.25 di repertorio con il quale è stato affidato alla Società Castalia (del Gruppo I.R.I.) un servizio di controllo dello stato di inquinamento delle acque del mare e di intervento per la rimozione meccanica o l'aggressione chimica degli inquinamenti marini;

8) Rapporto 11.12.87 n.27 di repertorio con la quale è stata prorogata di un biennio la convenzione 30.7.85 conclusa con la Società Ecolmare di Piano di Sorrento e volta al conferimento di un servizio continuo di pulizia delle acque marine.

Spese presunte derivanti dal rapporto n.1:

£. 6.720.000.000 Cap. 2554

Spese presunte derivanti dal rapporto n.2:

£. 942.496.000 Cap. 2554

Spese presunte derivanti dal rapporto n.3:

£. 5.015.000.000 Cap. 2554

Spese presunte derivanti dal rapporto n.4:

£.34.230.000.000 Cap. 8024

Spese presunte derivanti dal rapporto n.5:

£.20.055.000.000 Cap. 8022

Spese presunte derivanti dal rapporto n.6:

£.32.196.478.000 Cap. 8023

Spese presunte derivanti dal rapporto n.7:

£.50.000.000.000

Cap. 8022

Spese presunte derivanti dal rapporto n.8:

£.15.600.900.000

Cap. 8022

DECRETO LEGGE 6 APRILE 1983 N° 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 MAGGIO 1983 N° 230
Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

LEGGE 13 AGOSTO 1984, N° 469
Modifiche al decreto legge 6 aprile 1983, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n.230, ed alla legge 17 febb.1984 n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

LEGGE 17 febb. 1985, N° 20
Conversione in legge, con modificazioni, nel decreto legge 20 dic.1984, n.859, concernente il ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

La situazione dei traffici portuali, negli anni precedenti il 1983, presentava un andamento sfavorevole in sintonia con quello economico nazionale risentendo in modo amplificato delle fasi ^{di} recessione economica e di stagnazione o caduta degli scambi commerciali.

Il calo dei livelli occupazionali non dipendeva soltanto dalla contrazione dei traffici ma, anche, dall'introduzione nel settore di nuovi sistemi tecnologici, tendenti a ridurre, chiaramente, l'impiego degli uomini nelle operazioni portuali.

Pertanto, il D.L. 103/83 convertito, con modificazioni, nella legge 230/83 disponeva - anche in considerazione della eccedenza di manodopera esistente nei porti e dei conseguenti pesanti oneri posti a carico del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali - la messa in quiescenza anticipata di n. 3.500 lavoratori e dipendenti delle Compagnie e dei Gruppi portuali rispetto alle 22.000 unità all'epoca (1982) operanti nei porti e di n. 1.500 dipendenti degli Enti ^{portuali} e delle Aziende dei Mezzi Meccanici.

Successivamente, la legge 469/84 portò a 3.850 il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle Compagnie portuali da esodare ed, ancora, la legge 20/85 a 4.600.

Per far fronte alla spesa per le operazioni di esodo lo Stato prevedeva, con i provvedimenti legislativi in oggetto, quanto segue:

- a) per il pagamento della maggiore anzianità contributiva concessa, da versare agli istituti previdenziali (stanziamenti fissati con la Legge 230/83 e modificati con la 20/85): lire 70.500 milioni così suddivisi:

anno 1983	15.000	milioni
" 1984	12.000	"
" 1985	16.000	"
" 1986	16.500	"
" 1987	11.000	"

Detti contributi venivano iscritti al cap. 1613 dello stato di previsione della spesa del Ministero, per gli anni medesimi.

E' da sottolineare, inoltre, che il D.L. 17 dic.1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13.2.1987 n. 26 (art. 10) - Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali - ha stanziato ulteriori 41.000 milioni per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori in parola.

- b) Concessione al Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, agli Enti Portuali ed alle Aziende Mezzi Meccanici di un contributo annuo (ai fini della erogazione del trattamento di fine servizio agli esodanti) per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata, per l'intera durata del mutuo e pari al 10% della somma stessa.

Per il pagamento di detto contributo venivano autorizzati limiti d'impegno decennali di lire 168 miliardi (stanziamenti fissati con la L. 230/83 e modificati con la L. 469/84):

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
10.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.500	12.600	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.300

1993	1994	1995	1996	
10.500	—	—	—	
2.100	2.100	—	—	
2.100	2.100	2.100	—	
2.100	2.100	2.100	2.100	
16.800	6.300	4.200	2.100	TOT.COMPLES. 168.000 milioni

Detti contributi venivano iscritti al Cap.1615 dello stato di previsione della spesa del Ministero, per gli anni medesimi.

Poichè i dati contabili relativi alle spese sostenute ed a quelle da sostenere sono stati inseriti nel quadro riassuntivo allegato, si riferisce circa i risultati ed i benefici che sono scaturiti dai predetti provvedimenti legislativi alla data del 31.12.1986, cioè al termine delle operazioni di pensionamento anticipato.

- Lavoratori portuali esodati	:	4.406
- Dipendenti Compagnie portuali esodati	:	164
- Dipendenti Enti portuali, Aziende Mezzi Meccanici esodati	:	1.500
		=====
		6.070

In particolare, si sottolinea che considerando i lavoratori portuali esodati e le vacanze naturali verificatesi dall'1.1.1983 al 31.12.1986, la forza lavoro ha raggiunto le 15.100 unità (contro ca. le 21 mila del 1982).

L'avviamento medio mensile nazionale dei lavoratori portuali che nel 1983 era di ca. 9 giornate, è passato nel 1984 a ca. 10,23 giornate, nel 1985 a 10,50 giornate, nel 1986 a 11 giornate, e nel 1987 a 14,02 giornate.

Si tratta di un aumento sensibile, anche se non di grosse dimensioni, tenuti presenti i nuovi sistemi operativi introdotti nella movimentazione delle merci.

Ma la riduzione della manodopera portuale esistente ha avuto, in modo evidente, effetti positivi sull'andamento economico-finanziario del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

E' il Fondo il fulcro della portualità in quanto il suo andamento gestionale rispecchia, a livello nazionale, l'andamento dei traffici nei singoli porti.

Infatti il Fondo, in base al principio della mutualità, riceve il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali in relazione a determinati istituti previsti a favore dei lavoratori medesimi e, contemporaneamente, provvede alla corresponsione delle provvidenze economiche loro dovute.

La riduzione delle entrate, a causa del calo dei livelli occupazionali delle maestranze portuali e nel contempo una maggiore erogazione di salario garantito a favore dei lavoratori non impiegati, aveva dato luogo ad un disavanzo preoccupante tale da non consentire la corresponsione delle competenze dovute ai lavoratori interessati con conseguente conflittualità nella categoria e nello stesso ambito dei porti.

La situazione, attualmente, si presenta diversa, grazie agli effetti delle leggi surrichiamate ed anche alla modifica di alcuni istituti previsti a favore della categoria, avvenuta in sede di rinnovo contrattuale.

Infatti, il pensionamento anticipato di ca. 4600 unità, nel periodo considerato, ha fatto registrare una notevole riduzione delle voci di spesa connesse con il mancato avviamento delle maestranze portuali e con altri istituti contrattuali, come gli scatti di anzianità, legati al numero delle maestranze portuali operanti in porto.

Ulteriori conseguenze positive derivanti dalla applicazione dei provvedimenti legislativi di cui sopra sono:

- una riduzione, dall'1.1.1985, delle addizionali tariffarie di pertinenza del Fondo Gestione di oltre

40 punti percentuali che ha portato una riduzione del costo tariffario complessivo dell'3,7;

- nel corso del biennio 1985-86 si sono verificati, in quasi tutti i porti nazionali, ulteriori riduzioni tariffarie derivanti dalla diminuzione, agevolata dalle operazioni di esodo, del numero dei componenti delle squadre avviate al lavoro.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1936, N. 41
LEGGE 14 MARZO 1933, N. 57

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.L. 15.6.1935 in attuazione dell'art. 39 della legge 979/82.

Autorizza risorse art.13 comma 10 legge 41
Autorizza risorse art.17 comma 45 legge 57

L'art.13 comma 10 della legge 29.2.1933 n.41 (legge finanziaria 1933) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici, approvato con D.L. 15.6.1935 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, in attuazione del trattato dell'art. 39 della legge 31.12.32, n. 970, recante disposizioni per la difesa del mare.

L'art. 17 comma 45 ha autorizzato per il triennio 1933-35 un ulteriore stanziamento di Lire 100 miliardi in ragione di 50 miliardi annui per la completa realizzazione del citato programma quadriennale.

Con tale programma è stato determinato il fabbisogno edilizio delle sedi di Genova, Napoli, Cagliari, Catania, Bari e Ravenna dove, in base al D.M. 4.3.1933, sono attivati i centri operativi, previsti dalla citata legge 979/32, e basi aeronavali.

Nel programma è, altresì, previsto il soddisfacimento delle esigenze logistiche dei Compartimenti Marittimi e degli Uffici Minori, in relazione ai compiti specifici che la legge ad essi conferisce in materia di inquinamento, tutela dell'ambiente marino, soccorso in mare, polizia marittima, etc..

Particolare attenzione è stata posta al miglioramento qualitativo e quantitativo del personale e all'adeguamento delle strutture organizzative mediante la realizzazione di sezioni operative, la costruzione di magazzini per il deposito di materiale e prodotti disinfettanti, di capannoni per rimessaggio dei mezzi nautici minori e il deposito di attrezzature marinaresche da utilizzare nelle operazioni di bonifica.

Nella giusta considerazione sono state tenute le esigenze delle sedi di dislocamento dei mezzi nautici ed aerei, al fine di assicurare un adeguato numero di alloggi di servizio al personale imbarcato, che assicura la prontezza operativa, 24 ore su 24, dei mezzi stessi.

E' stata inoltre programmata la riapertura delle Delegazioni di Spiaggia temporaneamente chiuse di fatto, prevedendo conseguentemente il relativo fabbisogno edilizio.

si è tenuto infine conto della necessità di realizzare nuove sedi o di potenziare quelle esistenti, se inadeguate, in previsione dell'affidamento a Sottufficiali della Categoria Nocchieri di Porto o a personale civile dell'Amministrazione Marittima delle Delegazioni di Spingia attualmente rette da personale della Guardia di Finanza, o da privati, ai sensi del R.D. 25.11.1977, n.2360, in quanto detti Uffici nella generalità dei casi si trovano sistemati in locali presi in fitto o ceduti dalle Amministrazioni comunali.

Il Ministero della Marina Mercantile, e per esso l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, gestisce i fondi di cui ai citati art. 13/13 della legge 41/86 (legge finanziaria) e art. 17/15 della legge 67/82 (legge finanziaria) inseriti nell'apposito capitolo 7501 denominato:

"Spese per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici della Marina Mercantile di cui all'art.20 della legge 979/82" e attualmente riportati in lire:

1988 residui anni precedenti	24.299.506.306
competenza~	30.000.000.000
- 1989 competenza	70.000.000.000
- 1990 competenza	50.000.000.000

Per l'attuazione del programma è stato seguito il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 30 della legge 979/82, ma, nonostante il vantaggio che tale regime offre rispetto alle più lunghe procedure prescritte per la piena applicazione delle norme di contabilità di Stato, finora sono stati ottenuti impegni per complessive lire 20.709.493.664 (di cui lire 17.466.310.400 per la realizzazione della nuova sede della Capitaneria di Porto di Roma in Fiumicino e lire 3.243.183.264 per l'acquisto di un edificio da ristrutturare in Venezia per la sede della locale Capitaneria di Porto).

Di detta somma sono stati già erogati complessivamente lire. 6.346.316.552, di cui lire 3.243.183.264 in questo primo semestre.

La concessionaria ITABO sta redigendo progetti di massima per le sedi delle Capitanerie di Cagliari, Catania e Bari, nonché degli Uffici Circondariali Marittimi di Pozzuoli e Lipari.

Anche questi progetti saranno sottoposti alla Commissione di Vigilanza per poi essere inoltrati al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, affinché si esprima sul loro aspetto tecnico ed economico.

E' comunque previsto nel corrente anno l'impegno di tutta la disponibilità attribuita sia in conto residui che in competenza.

Si prevede in questo primo semestre di non emettere ulteriori mandati diretti di pagamento.

Per quanto concerne l'applicazione della riserva del 40% delle

spese di investimento a favore dei territori meridionali in attuazione dell'art. 107 del T.U. approvato con D.P.R. 213/73, questa Amministrazione prevede per l'anno finanziario 1988 di poter pienamente attuare la riserva in relazione ai progetti di massima di Catania, Cagliari, Bari, Pozzuoli e Lipari in corso di promozione e di approvazione (circa 50 miliardi).

Sicuramente nel contesto di tutti gli interventi, sull'intero stanziamento di 245 miliardi, la quota del 40% sarà comunque assicurata.

Legge 5 dicembre 1986, n.856. Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

Autorizza risorse all'art.6.

Le disponibilità ex art.6 sono destinate a contributi a favore di imprese armatoriali, che imbarchino in soprannumero allievi ufficiali di coperta e di macchina con il contratto di formazione e lavoro, di cui all'art.3 del D.L. 30.20.1984, n.726, convertito con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n.863.

Le modalità di attuazione del predetto art.6 della legge n.856/1986, sono state determinate con D.M. 10 Aprile 1987, n.261.

La spesa complessiva autorizzata dal 5° comma del citato art.6 è di £.14 miliardi ripartita in ragione di £.7 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nell'anno 1987 sono stati approvati contributi per circa 7 miliardi (al momento al vaglio degli organi di controllo) e nell'anno 1988 sono in via di approvazione, a tutt'oggi altri 20 progetti per ulteriori 1,5 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887
- LEGGE 9 MARZO 1985, n. 110
- LEGGE 27 GIUGNO 1985, n. 351
- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41
- LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910
- LEGGE 14 FEBBRAIO 1987, n. 45
- D.L. 30 OTTOBRE 1987, n. 442, SOSTITUITO DAL
D.L. 30 DICEMBRE 1987, n. 536, CONVERTITO
IN LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, n. 48
- LEGGE 11 MARZO 1988, n. 67

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N.887.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985).

L'art. 14, 10° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ha disposto un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi L. miliardi 105 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per concorrere all'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Detto conferimento è stato imputato al capitolo n. 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e nel corso del 1987 è stata pagata la quota di competenza, pari a L. miliardi 35 per ciascun Ente, che si aggiunge a quelle corrisposte nel 1985 e 1986 di pari importo, per cui l'intero stanziamento previsto dalla citata legge è stato erogato.

LEGGE 9 MARZO 1985, N.110.

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

L'art. 1, lettera **l**), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ha aumentato il fondo di dotazione dell'IRI di **L. 35 miliardi** per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative, anche in concorso con soggetti pubblici e privati, nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, — somma da conferire all'Istituto sulla base di progetti approvati dal CIPE.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Dei 35 miliardi, 17 erano stati già corrisposti all'IRI nel 1985; i rimanenti 18 miliardi, sono stati pagati alla fine del 1987, in sede di assestamento del bilancio dello Stato, per cui l'intero stanziamento previsto per l'IRI dalla stessa legge è stato erogato.

LEGGE 27 GIUGNO 1985, N.351.

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del SULCIS.

L'art. 1, 1° e 2° commi, della legge 27 giugno 1985, n.351, ha conferito all'Ente Nazionale Idrocarburi la somma di L.miliardi 505, di cui 80 nel 1985, 90 nel 1986, 100 nel 1987, 115 nel 1988 e 120 nel 1989, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del SULCIS, mediante l'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.A. per il tramite dell'Agip Carbone S.p.A.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1987 e nei primi mesi del 1988 sono state erogate le rate di competenza, pari rispettivamente a 100 e 115 miliardi di lire, che si aggiungono a L. miliardi 170 corrisposti negli esercizi 1985 e 1986, rispettivamente per 80 e 90 miliardi di lire.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n.41, ha conferito al Comitato di Liquidazione del Patrimonio EAGAT la somma di L. 75 miliardi, da erogare in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, allo scopo di consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché all'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1987 e nei primi mesi del 1988 sono state erogate le quote di competenza di tali anni, entrambe di L. miliardi 25, che si aggiungono a quella di pari importo già corrisposta nell'esercizio 1986, per cui l'intero conferimento previsto dalla citata legge è stato erogato.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987).

L'art. 4, 2° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ha conferito al fondo di dotazione dell'EFIM L. miliardi 5 per l'anno 1987 e L. miliardi 1,5 per l'anno 1988 per concorrere all'aumento del capitale della società "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.A.", ai sensi e con i criteri di cui all'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1987 e nei primi mesi del 1988 sono state pagate all'EFIM le quote di competenza, rispettivamente per 5 e 1,5 miliardi di lire, per cui l'intero stanziamento previsto dalla stessa legge è stato erogato.

LEGGE 14 FEBBRAIO 1987, N. 45.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo
di Gestione per il Cinema - EAGC.

L'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n.45, ha conferito, per l'anno 1987, all'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema L. miliardi 37 in aumento del fondo di dotazione.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali ed è stato interamente erogato nei primi mesi del 1987.

DECRETO LEGGE 30 OTTOBRE 1987, N.442, SOSTITUITO DAL D. L. 30 DICEMBRE 1987, N. 536, CONVERTITO IN LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, N.48.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

L'art. 6, 10° comma, lettera a) del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 ha disposto, per l'anno 1987, il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM di L. miliardi 3 per ciascuno dei tre Enti - allo scopo di concorrere all'aumento del capitale sociale della Cepi S.p.A. - da destinare alla INSAR S.p.A. ai sensi e per gli effetti del 6° comma del medesimo articolo.

Lo stesso articolo 6, 10° comma, lettera b), ha conferito, per l'anno 1987, ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM L. 9 miliardi per ciascuno dei due Enti allo scopo di concorrere all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.A..

Detti conferimenti sono stati iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7562 e 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e sono stati interamente erogati nel corso del 1987.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

L'art. 15, punto 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi L. miliardi 105 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per concorrere - con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, 10° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ossia per le quote di competenza - all'ulteriore aumento, per lire 210 miliardi, del capitale sociale della Gepi S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n.184.

Lo stesso art. 15, punto 6, ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo Gestione Cinema (EAGC) l'apporto di L. miliardi 25 per il 1988.

A norma dei punti 13 e 14 del citato articolo 15 è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, in ragione di L. 25 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989 e 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. I sopraddetti importi possono essere erogati agli Enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali di intesa con il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Il punto 50 dello stesso articolo di legge ha autorizzato la spesa straordinaria di L. miliardi

15, per l'anno 1988, destinata all'Ente Autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel mondo", per consentire al detto Ente l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi.

Infine il punto 51 del citato art. 15 ha autorizzato il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel mondo" di L. miliardi 10, per l'anno 1988, al fine di consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

Detti stanziamenti sono stati iscritti rispettivamente ai capitoli 7562, 7559, 7548, 7547 e 7564 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

A carico dei capitoli 7562 e 7559 sono state pagate nei primi mesi del 1988 le intere quote rispettivamente di L. 105 e 25 miliardi di competenza del medesimo anno.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 6 marzo 1987, n. 65

1983E 17 MAGGIO 1985, N. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

La legge autorizza (articolo 13) contributi da conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza.

Per il triennio 1983-1985 sono state autorizzate spese per 300 miliardi, così ripartiti:

1983	50 miliardi
1984	125 " "
1985	125 " "

La legge finanziaria 1986 (L. 28 febbraio 1986 n°41) ha provveduto a rifinanziare la legge 217, 83, autorizzando per il triennio 1986-1988 spese per ulteriori 300 miliardi, così ripartiti:

1986	130 miliardi
1987	200 " "
1988	200 " "

Per il 1987 lo stanziamento è stato ulteriormente incrementato di lire 15 miliardi, destinati ai comuni colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel luglio ed agosto di tale anno, dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1987 n°470.

Le predette risorse finanziarie vengono iscritte sul capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello spettacolo.

Il 70% del fondo viene ripartito annualmente tra le Regioni e le provincie, sentito il Comitato di programmazione per la programmazione turistica istituito dall'art. 1 della legge, secondo i seguenti criteri:

- a) 1/3 in base alla popolazione;
- b) 1/3 in base alla superficie,
- c) 1/3 in base all'indice di utilizzazione del patrimonio turistico.

Il restante 30% del fondo viene ripartito annualmente, in base agli stessi criteri, tra le Regioni che comprendono aree del Mezzogiorno.

I fondi complessivamente devoluti al Mezzogiorno nell'ultimo triennio 1985-87 sono i seguenti:

1985	50 miliardi su 125	= 40%
1986	52 miliardi su 130	= 40%
1987	111,43 miliardi su 200	= 56%

Per l'anno 1988 si prevede una spesa complessiva per il Mezzogiorno di lire 80 miliardi su 200, pari al 40% del totale.

I trasferimenti annuali alle Regioni e alle Provincie sono sempre avvenuti in conto competenza, salvo i 15 miliardi assegnati nel 1987 a fine esercizio.

Alla data del 31 dicembre 1987 su 845 miliardi complessivi devono essere ancora erogati 15 miliardi in conto residui (provenienza 1987) e 200 miliardi in conto competenza 1988.

LEGGE 8 MARZO 1987, N. 66

Misure urgenti per la costruzione o l'ammmodernamento di impianti sportivi. Per la realizzazione e il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei impianti esistenti a favore delle attività di interesse turistico

La legge autorizza spese in conto capitale agli articoli 1 comma 6, 2 comma 1-ter, 2 comma 2 e 2 comma 1-bis. Le somme stanziare sono disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il sesto comma dell'articolo 1 autorizza la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541.

L'articolo 2, comma 1-ter, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n°50/83 per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge stessa. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7542, aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 3, della legge finanziaria n°67/88.

L'articolo 2, comma 2, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543, per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n°1295/87.

Il comma 1-bis dell'articolo 2, infine, parzialmente modificato dall'articolo 15, comma 7, della legge finanziaria n°67/68, autorizza limiti di impegno di lire 10 miliardi nel 1968 e di ulteriori 105 miliardi dal 1969 per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato ai comuni, per interventi, fino ad un massimo di 400 miliardi per il totale delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990 (articolo 2, comma 1, lettera e) e ai comuni, loro consorti, e alle comunità montane per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) dell' legge (articoli 2, comma 1, lettera b)). Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544.

Perché la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimità di alcuni articoli della legge n°68, si è dovuto attendere l'approvazione della legge n°92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1° febbraio 1988, si è comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap.7544).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si è approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap. 7541).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si è costituito il Comitato per il coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il precedente Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione : 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 comma 2 (cap.7543); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalità di cui all'art.1 comma 1

lettere b) e c) (cap.7544); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap.7542).

Pertanto sulla disponibilità del 1987 sono stati sottratti soltanto gli impegni di 10 miliardi del capitolo 7544, mentre i mutui decennali di cui al cap. 7542 sono stati coperti da impieghi di 5 miliardi destinati ai mutui decennali ed altri 5 miliardi dei contributi in conto capitale del 1986.

Al sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, i fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno. Per gli anni 1987 e 1988 tale riserva è stata la seguente:

1987	Lire	2 miliardi	(40% solo cap.7542)
1988	Lire	31,35 miliardi	(40% cap. 7542 - 33% cap. 7544)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE LEGGI

LEGGE 3 APRILE 1980 N.115
= = = = N.116
LEGGE 23 MARZO 1981, N.92
LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404
LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416
LEGGE 22 AGOSTO 1985, N.462
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 ART.15
LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879

LEGGE 3 APRILE 1980, N.115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

L'articolo 5 della legge 115 del 1980 ha destinato 28 miliardi ad interventi sui beni culturali nel triennio 1980/1982.

Per l'anno 1987, il capitolo 8009 e il capitolo 3102 hanno funzionato per la gestione dei residui.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.116

Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il restauro organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

La legge n.116 del 1980 ha autorizzato una spesa di quattro miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962.

Lo stanziamento è stato ripartito dalla stessa legge nelle seguenti annualità: 2 miliardi nel 1981; 1 miliardo nel 1982 e 1 miliardo nel 1983.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due capitoli 1'8010 e 1'8104.

Nell'esercizio 1987 sui predetti capitoli di spesa, iscritti per la gestione dei residui, sono stati effettuati pagamenti per complessivi 3 miliardi.

LEGGE 23 MARZO 1981, N.92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La legge 23 marzo 1981, n.92 autorizza, nell'arco degli anni finanziari dal 1980 al 1984, una spesa di 180 miliardi di lire, per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, imputando 10 miliardi all'anno finanziario 1980 e 40 miliardi all'anno finanziario 1981, riservando la determinazione delle quote degli anni successivi alla legge finanziaria.

Alla realizzazione degli interventi sono interessate oltre alla Soprintendenza archeologica di Roma, cui la legge ha assegnato 168 miliardi di lire, anche la Soprintendenza archeologica di Ostia per 2 miliardi e la Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale per 10 miliardi.

I predetti istituti hanno avviato una serie di progetti:

- Soprintendenza archeologica di Roma: restauro e sistemazione del Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano; interventi su monumenti lapidei: Arco di Costantino, Arco di Settimo Saverio, Colonna Traiana, Colonna Antonina, interventi sul centro storico: Tempio di Minerva medicea, cripta di Balbo, Santa Sabina, Teatro Marcello, interventi nel Palatino e Foro Romano, Terme di Caracalla, Fori imperiali, anfiteatro;
- Soprintendenza archeologica di Ostia: interventi nel porto di Claudio, nel porto di Traiana con opera di scavo e restauro;

- Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale; intervento di sistemazione della Villa di Papa Giulio II sede del Museo Nazionale Etrusco in Roma comprendenti la sistemazione degli impianti di sicurezza del Museo e dei magazzini.

La legge predetta è stata rifinanziata per 50 miliardi di lire con la legge n.910 del 1986 (finanziaria 1987) all'articolo 8, 19° comma.

Nell'esercizio 1987 sono stati impegnati miliardi 39,50 e pagati 24,9, per un totale di 217 miliardi di somme impegnate a fronte dei quali sono stati eseguiti pagamenti per lire 170,9 miliardi.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404

Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio

La legge n.404 del 29 luglio 1981 ha disposto un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n.216 nonché per interventi ulteriori nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico nell'area vesuviana.

L'autorizzazione complessiva di spesa è stata ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per il 1987 il relativo capitolo di spesa, l'8013, dello stato di previsione di questo Ministero, è stato iscritto per la sola gestione dei residui.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati disposti pagamenti per 870 milioni di lire.

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416

"Disciplina delle Imprese Editrici e Provvidenze per l'Editoria".

La legge 5 agosto 1981, n.416, prevede all'articolo 34 che gli "Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni, alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, alla acquisizione dei diritti di autori, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finan

ziamenti previsti dal presente articolo è stato istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato per 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Attualmente i contributi impegnati in via provvisoria con decreto ministeriale ammontano, per l'anno 1987, a 5 miliardi di lire.

Si è provveduto, inoltre, a liquidare i primi ratei di contributo sulla base dei contratti di finanziamento stipulati dalle Imprese Editrici con gli Istituti di credito a medio termine.

L'ammontare delle suddette liquidazioni effettuate entro il 1987 è di lire 5.250.000.000.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse idraulico.

La legge n. 462 del 1985 ha autorizzato la spesa complessiva di 7 miliardi di lire, in ragione di 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1988, da destinare alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto della città di Urbino.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati iscritti due capitoli l'8006 e l'8105 sui quali nel corso del 1987 sono stati assunti impegni per 1,2 miliardi di lire e sono stati effettuati pagamenti per 650 milioni di lire.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N.41 ART.15

Spese per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali ecc. (Cap.7502).

In attuazione dell'art.15 della legge 28 febbraio 1986, n.41, che autorizzava la spesa di 300 miliardi per il 1986 e di 300 miliardi per il 1987, sono state stipulate n.37 convenzioni il 21 gennaio 1987 e n.2 convenzioni l'8 aprile 1987.

I concessionari e i relativi costi sono specificati nell'unito elenco.

Obbiettivo dell'iniziativa, finanziata dal CIPE, è la valorizzazione dei beni culturali, la creazione di occupazione aggiuntiva, lo svolgimento di attività formative.

Di detti importi una quota pari al 64,478% è stata destinata al mezzogiorno ed i pagamenti effettuati ammontano a circa 50 miliardi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REF.	CONCESSIONARIO	IMPORTO CONCESS.	INIZIO LAVORI	DURATA
88	F.LLI BASSILICHI S.p.A.	16.471.000.000=	13 aprile 1987	36 mesi
89	CONSORZIO C.S.T.R.	26.344.500.000=	21 aprile 1987	36 mesi
90	CONSORZIO IRIS PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI LIGURI	36.449.140.000=	1 aprile 1987	36 mesi
91	CONSORZIO IRIS PER LA FOTOTECA NAZIONALE	7.326.410.000=	1 aprile 1987	36 mesi
92	TECHART S.r.l.	11.193.366.730=	9 aprile 1987	36 mesi
93	JACROSSI S.p.A.	4.828.460.000=	6 aprile 1987	36 mesi
94	CONSORZIO AGORA'	24.164.140.000=	30 aprile 1987	27 mesi
95	CONSORZIO TELEDATA	12.202.444.800=	10 aprile 1987	28 mesi
96	CONSORZIO CERERE	5.821.625.980=	8 aprile 1987	24 mesi
97	CONSORZIO VALBENI s.r.l.	6.993.350.000=	13 aprile 1987	31 mesi
98	FINITALIA SERVIZI DI BILLI MARIA LUISA & C. S.a.s.	13.131.127.100=	9 aprile 1987	36 mesi
99	CONSORZIO CIBAM	6.986.980.000=	1 aprile 1987	30 mesi
100	SYSTEM & MANAGEMENT S.p.A.	9.991.800.000=	13 aprile 1987	27 mesi
101	E.I.S.- ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI S.p.A.	5.187.000.000=	10 aprile 1987	24 mesi
102	SOCIETA' RIMARKO s.r.l.	4.277.000.000=	23 maggio 1987	18 mesi
103	SOCIETA' VIDEO ITALIA s.r.l.	7.312.760.000=	4 maggio 1987	36 mesi
104	C.B.C. - CONSORZIO BENI CULTURALI	12.103.000.000=	30 marzo 1987	36 mesi
105	SISTEMI INFORMATIVI S.p.A.	13.767.390.000=	23 marzo 1987	30 mesi
106	SOCIETA' LEXON S.p.A.	3.226.314.000=	16 aprile 1987	27 mesi
107	SELF SISTEMI S.p.A.	6.687.590.000=	10 aprile 1987	36 mesi
108	CONSORZIO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE SOC.COOP.A.r.l.	6.106.100.000=	1 settembre 1987	36 mesi
109	SOCIETA' VIDEO ITALIA S.r.l.	7.280.000.000=	4 maggio 1987	36 mesi
110	CONSORZIO AHS ANTICHITA', RICERCA E SVILUPPO	5.733.000.000=	30 aprile 1987	36 mesi
111	CONSORZIO FINACOS	28.166.320.000=	9 maggio 1987	36 mesi
112	CONSORZIO BENI CULTURALI CAMPANIA CO.BE.CAN.	11.238.500.000=	15 maggio 1987	36 mesi
113	CONSORZIO ATLAS	23.631.231.260=	6 maggio 1987	30 mesi

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

114	CONSORZIO TERRITORIO E PERIMETRI DIFENSIVI IN FUGLIA "PERIMETRI DIFENSIVI FUGLIA"	18.159.960.000=	22 giugno 1987	36 Mesi
115	CONSORZIO PINACOS	27.596.660.000=	23 maggio 1987	36 mesi
116	FARAD INFORMATICA S.p.A.	7.685.306.822=	16 aprile 1987	36 mesi
117	ARCHICOSYSTEM	15.562.820.000=	6 maggio 1987	36 mesi
118	ROMA POLCO QUELICI INQUADRONI EDIZIONI S.r.l.	10.897.250.000=	11 aprile 1987	36 mesi
119	CONSORZIO BOLOGNA LA DOTTA NEI SUOI MUSEI UNIVERSITARI "LA DOTTA"	13.614.510.000=	22 giugno 1987	36 mesi
120	SIPIA S.r.l. SOC. DI INFORMATICA E PRODUZIONE INFILATI AUTOMATICI	14.569.924.460=	1 aprile 1987	36 mesi
121	CONSORZIO GRAFEMA	11.921.000.000=	1 aprile 1987	36 mesi
122	CONSORZIO I.L.G.I.	3.121.300.000=	4 maggio 1987	28 mesi
123	CONSORZIO ARS - ANTICHIITA', RICERCA E SVILUPPO	12.285.000.000=	30 aprile 1987	36 mesi
124	CONSORZIO NEAPOLIS	35.763.000.000=	24 marzo 1987	28 mesi
126	CONSORZIO H.B.A. PIEMONTE	9.959.040.000=	16 giugno 1987	24 mesi
127	E.D.S. S.r.l.	9.828.910.000=	19 giugno 1987	36 mesi
		507.585.231.152=		
	IVA 18%	91.365.340.608=		
	TOTALE	598.950.571.760=		

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia - Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'articolo 6 della legge n. 879 del 1986 ha destinato al completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n.828, nonché per i concorsi di cui all'articolo 7 della stessa legge n.879, 90 miliardi di lire, suddivisi in: 5 miliardi per il 1986 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nel corso del 1987 sono stati impegnati nei seguenti capitoli di spesa, tra cui è ripartito lo stanziamento:

1610: risultano impegnati e pagati 36 milioni
3043: 300 milioni interamente impegnati e pagati
3103: 41 milioni, interamente impegnati e ne sono stati pagati 80 comprensivi degli impegni del precedente anno
8008: sono stati impegnati e pagati miliardi 2,49
8101: sono stati impegnati miliardi 18,37 e pagati 12,33

PAGINA BIANCA